

RdC e Quota 100, due fiction in un colpo solo

di Marino Longoni

Il decreto legge su reddito di cittadinanza e quota cento realizza un gigantesco voto di scambio. Il governo offre agli elettori, come promesso in campagna elettorale, la possibilità di andare in pensione un po' prima e un assegno di sussistenza per le situazioni più disagiate (o per i più furbetti) e chiede in cambio un voto alle elezioni europee di maggio. Da un punto di vista politico l'operazione è chiarissima. Da un punto di vista tecnico un po' meno. La volontà di dare attuazione alle più importanti promesse fatta in campagna elettorale, in mancanza dei fondi necessari e in una situazione economica che volge al brutto, ha infatti costretto ad inserire nei due provvedimenti una serie di condizioni e di vincoli che rischiano di stravolgerne gli effetti (ma queste conseguenze diventeranno di pubblico dominio solo dopo le elezioni). Partiamo dal reddito di cittadinanza. E' stato venduto come una misura per avviare al lavoro i disoccupati: in realtà è una elargizione di cui beneficerà sia chi si trova senza colpa in situazione di estrema povertà sia chi è riuscito a nascondere al fisco redditi e patrimoni (mafiosi compresi). Il cosiddetto potenziamento dei centri per l'impiego è stato infatti via via accantonato con le varie versioni del decreto legge, ed ora è una misura puramente teorica, che richiederebbe anni per essere seriamente implementata, mentre il reddito di cittadinanza deve essere distribuito a ridosso delle elezioni, per essere utile (ai partiti di governo). Lo stesso dicasi per tutte le altre misure di accompagnamento al lavoro. C'è poi un'ambiguità di fondo: se l'offerta di lavoro, soprattutto al Sud, non c'era prima, per quale motivo dovrebbe spuntare ora? In un momento in cui, non per colpa del governo, la situazione economica tende a peggiorare?

4

E' vero che l'azienda che assume un disoccupato con il reddito di cittadinanza potrebbe godere per alcuni mesi del benefit al posto del dipendente, ma questo crea altri due problemi, da una parte discrimina tra disoccupati che possono portare in dote il reddito di cittadinanza a chi li assume e disoccupati che non hanno questa possibilità. Dall'altra si può creare l'effetto paradossale di un eccesso di decontribuzione per i nuovi assunti. Questo sgravio contributivo è infatti cumulabile con altri benefici, come per esempio lo sgravio di 8 mila euro per i nuovi assunti al Sud, con gli effetti distorsivi che si possono facilmente immaginare quando vi è un eccesso di agevolazioni (che potrebbero arrivare fino a 37 mila euro). Infine c'è un problema nel medio-lungo periodo: questo tipo di elargizioni sono molto costose e, per quanto il governo abbia previsto un triennio sperimentale, sono politicamente molto difficili da cancellare, di fatto sono una palla al piede per i conti pubblici con effetti redistributivi ma disincentivanti.

E poi c'è la riforma delle pensioni. Qui il governo sembra abbia voluto strafare, perché oltre a quota cento ha messo in campo una lunga serie di incentivi che dovrebbero consentire a centinaia di migliaia di persone di agguantare l'agognato assegno pensionistico con qualche anno di anticipo: si va dalle facilitazioni al riscatto della laurea al congelamento (retroattivo al primo gennaio 2019) dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, dalla proroga di opzione donna a quella dell'Ape sociale. Anche se, indubbiamente il pezzo forte della collezione è quota cento, che consentirà di andare in pensione ai 300 mila lavoratori che ogni anno raggiungeranno i 62 anni di età e i 38 anni di contributi previdenziali. In teoria. Perché in pratica, nonostante il viceministro Matteo Salvini non perda occasione per ribadire che non sono previste penalizzazioni per chi eserciterà questa opzione, non tutti coloro che ne avrebbero diritto finiranno per farlo. Prima di tutto perché l'anticipo pensionistico comporta un minor numero di versamenti previdenziali e questo darà luogo ad un assegno più magro. Secondo i calcoli fatti dall'ufficio parlamentare di bilancio il taglio sarà di circa il 5% per l'anticipo di un anno e crescerà fino al 30% con un anticipo di oltre 4 anni. Inoltre chi beneficerà di quota 100 non potrà avere, per tutta la durata dell'anticipo pensionistico, altri redditi superiori a 5 mila euro. Facile prevedere che con due limiti come questi non saranno moltissimi i lavoratori che eserciteranno l'opzione. Ma non importa ogni promessa è debito (ma a pagare, alla fine, saranno le nuove generazioni).

PENSIONI, LE NOVITÀ DAL 2019

di **Daniele Cirioli**
e **Leonardo Comegna**

INTRODUZIONE

Tra riforme e controriforme, Leggi Finanziarie, Leggi di Stabilità o di Bilancio che dir si voglia, il lavoro di chi si occupa di previdenza non finisce mai.

A quanto pare, per fare cassa non si può fare a meno di intervenire sulle pensioni. Si pensi alla manovra economica messa a punto alla fine del 2011 attraverso il famoso provvedimento "Salva Italia". Una radicale revisione delle regole che ha scontentato un pò tutti, soprattutto le organizzazioni sindacali (si pensi all'infinita vicenda degli "esodati").

I principi su cui poggia la grande riforma Monti-Fornero sono, in sintesi:

l'affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un'ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;

la flessibilità nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro;

la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrano esplicitamente nel modello contributivo;

l'abbattimento delle posizioni di privilegio. Si armonizzano, infatti, età, aliquote contributive e modalità di calcolo delle prestazioni; si individuano requisiti minimi per accedere alla pensione, in linea con la speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordi-

namenti europei.

Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo di calcolo contributivo. È in pratica stata accelerata la messa a regime della riforma Dini del 1995.

L'età di pensionamento delle donne viene alzata bruscamente da 60 a 62 anni (a 63 e mezzo per le autonome), con la previsione dell'equiparazione con quella degli uomini entro il 2018.

L'accesso anticipato alla pensione continua ad essere consentito, ma con un'anzianità di quasi 43 anni, requisiti anch'essi indicizzati alla longevità.

Sono stati infine aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l'introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi che ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore (come i fondi speciali Inps, elettrici, telefonici, piloti e hostess, ecc.); privilegi che non trovano più giustificazioni oggettive.

Il risultato concreto di quanto detto finora, è che tutti andranno in pensione più tardi e con una rendita ridotta rispetto alle aspettative con cui erano partiti.

L'insieme dei provvedimenti relativi alla previdenza abbraccia un'ottica di lungo periodo, e si orienta nell'immediato a principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale. Le regole in materia di pensioni influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui assumono nel corso della loro vita. Se queste regole cambiano continuamente, diventa difficile fare piani ragionati per il futuro, con chiare implicazioni per la qualità della vita dei lavoratori.

Ci deve pur essere una tregua per chi, dopo anni di lavoro, aspira legittimamente al raggiungimento dell'assegno dell'Inps. Ebbene questa tregua appare un miraggio. L'incertezza previdenziale sembra una condizione necessaria per l'Italia, sempre in bilico su un deficit e un debito pubblico cronicamente eccessivi. Ma è una situazione sempre più difficile da accettare.

Le riforme, ovviamente si subiscono, ma possono anche dare l'occasione per farsi un programma di vita e un programma finanziario che consenta una vecchiaia più serena. È sempre troppo tardi cominciare a pensarci.

Ebbene, nonostante i suoi sette anni, la legge Fornero, suscita sono ancora molti dubbi che assillano i lavoratori. Accompanate peraltro dalla sua possibile "rimozione", tanto sbandierata dal nuovo governo. Le domande sono comunque sempre le stesse. Quando andrò in pensione? E con quanto? A questi interrogativi cerca di rispondere questa guida, con tutti i numeri aggiornati al 2019.

I cardini della riforma Fornero

Un riepilogo delle principali novità dell'ultima riforma. La maggior parte delle misure è operativa dal 2012. Altre innovazioni sono scattate dal 2013, come il meccanismo che aggancia i requisiti anagrafici alle speranze di vita, che sposterà sempre più in avanti il traguardo. In base alle speranze di vita sono stati e saranno anche via via ridotti i coefficienti di calcolo delle pensioni contributive. Insomma una stretta a tutto campo.

Il calcolo. Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto, con il criterio del pro-rata, il metodo di calcolo contributivo anche ai lavoratori salvati dalla legge Dini del 1995, ossia coloro che a quella data avevano accumulato almeno 18 anni di contributi. Per l'anzianità maturata fino al 2011 si applicherà ancora il regime retributivo. Per l'anzianità maturata dal gennaio 2012, tutte le pensioni, senza eccezioni, sono liquidate con una quota determinata con il criterio contributivo.

Speranze di vita. Dal 2013 ha debuttato il meccanismo che aggancia tutti i requisiti anagrafici alle statistiche sulle speranze di vita. Come previsto dalla legge i primi tre scalini, rispettivamente di 3, 4 e 5 mesi, sono già operativi. Ridotti sulla base della longevità anche i coefficienti per il calcolo contributivo.

Vecchiaia. L'età di pensionamento delle donne è stata alzata dal 2012 a 62 anni per le dipendenti del privato, a 63 e sei mesi per le autonome. Con l'agganciamento alle speranze di vita, questi limiti nel 2019 sono già saliti a 67 per tutti, uomini, donne dipendenti ed autonomi

Anzianità. La pensione di anzianità, la rendita che si incassava con 35 anni di contributi e una determinata età (61 anni nel 2011) o con 40 anni di contributi indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, è stata eliminata. L'accesso anticipato alla pensione continua ad essere consentito, ma con un'anzianità di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne), requisiti anch'essi indicizzati alla longevità: 42 anni 10 mesi (41 e 10 mesi le donne) nel 2016-2018. Sono state introdotte penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni, 2% l'anno oltre i due anni di anticipo) sulla quota retributiva dell'importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia. Disincentivo da più parti contestato, tanto che dal 2018 è scomparso definitivamente.

LA CONTRORIFORMA DEL 2019

La platea dei potenziali aderenti alla famosa "quota 100" (38 anni di contributi più 62 di età) nel 2019 sarà di circa 290 mila persone, di cui il 40% dipendenti pubblici. Questi sono i numeri stimati dai tecnici ministeriali, considerato lo stanziamento di 3,9 miliardi di euro. La misura ha carattere sperimentale. Varrà per il triennio 2019-2021. Poi si vedrà. Sarà comunque garantito il diritto per chi lo matura entro il 2021, il quale potrà aderire a quota 100 anche dopo che si esaurirà la fase sperimentale. Ci sono poi le famo-

se "finestre", trimestrali per i dipendenti del settore privato, la cui prima rendita decorrerà in aprile, e semestrali per i pubblici, i quali vedranno il primo assegno ad agosto. C'è anche il congelamento dei requisiti richiesti per la pensione di anzianità e la proroga dell'opzione donna. Ma andiamo con ordine.

■ UN ASSEGNO PIÙ MAGRO

Va subito detto che il provvedimento non prevede alcuna penalizzazione diretta. Ovviamente, la normale applicazione dei metodi di calcolo della pensione darà luogo a un assegno più magro. È infatti evidente che uscendo prima dall'attività lavorativa, si abbiano meno anni di contribuzione. Non solo, il coefficiente di calcolo applicato, sarà più basso per le età più giovani, perché il montante accumulato dovrà appunto essere spalmato su più anni di erogazione. Secondo i calcoli dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, il taglio dell'assegno cresce da circa il 5%, in caso di anticipo solo di un anno a valori oltre il 30% se l'anticipo è di oltre 4 anni. Tagli che si riducono attualizzando la pensione con "quota 100", cioè tenendo conto del fatto che si percepirà per più tempo. Si va così da una riduzione di appena lo 0,22% per chi anticipa di un anno a una di quasi il 9% per chi lascia il lavoro nel 2019 anziché nel 2025.

■ NIENTE CUMULO

Il decreto prevede che l'assegno con "quota 100" non sia cumulabile con redditi da lavoro superiori a 5 mila euro l'anno. Divieto che durerà fino alla data in cui il pensionato raggiungerà l'età di vecchiaia, ossia i 67 anni. Condizione questa che dovrebbe scoraggiare una parte degli aventi diritto. Soprattutto chi possiede un'elevata professionalità che, come si sa, una volta andato in pensione si dedica a prestare consulenze.

■ PENSIONE D'ANZIANITÀ

Stop alla speranza di vita. Almeno per la pensione anticipata. Il decreto dispone la cancellazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita del requisito unico previsto per la pensione anticipata (ex pensione d'anzianità), cristallizzandolo a 41 anni e 10 mesi alle donne, a 42 anni e 10 mesi agli uomini e a 41 anni ai precoci (chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età). La novità avrà effetto dal 1° gennaio, facendo così venir meno l'incremento che c'è appena stato di cinque mesi. La porta d'accesso alla rendita, però, si aprirà trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. La bozza del decreto non prevede distinzioni tra dipendenti pubblici e privati, a differenza di quanto è previsto nella quota 100. Pertanto, anche i dipendenti del pubblico impiego, dovranno attendere tre mesi e non sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Questo discorso non vale per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, in quanto non è coinvolto nel meccanismo dello slittamento, quindi mantiene la disciplina precedente.

■ LAVORATORI PRECOCI

I cosiddetti "precoci", ossia coloro che possono far valere un anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età, potranno uscire con 41 anni di contributi, ma con un posticipo di tre mesi. In sostanza si perdono solo due mesi rispetto alla normativa precedente. Tra i requisiti ci sono quelli di svolgere attività particolarmente faticose, oppure essere "care givers" (assistere un familiare inabile), invalido civile almeno al 74% o disoccupato che abbia esaurito la Naspi e passato un ulteriore trimestre di inoccupazione. L'assegno è calcolato con il sistema misto o retributivo ed è erogato dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

■ PIÙ FACILE RISCATTARE LA LAUREA

Via libera al riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni. Ma anche alla facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell'onere del 50%. L'art.20 del provvedimento prevede, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. La facoltà esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l'onere è determinato, in riferimento al livello minimo imponibile annuo degli iscritti alla gestione commercianti Inps (15.878 euro nel 2019). Per cui, ad esempio, chi intende riscattare la laurea breve di 3 anni, per sapere cosa dovrà sborsare, è sufficiente applicare l'aliquota del 33% a 15.878 e moltiplicare per tre. Risultato: 15.720 euro. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 % con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dall'azienda dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

■ OPZIONE DONNA

Il decreto contiene anche la proroga di un anno per la cosiddetta "opzione donna".

La possibilità di ottenere la pensione prima, ma con il meno vantaggioso metodo di calcolo "contributivo". Interessate le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959 e le autonome entro il 31 dicembre 1958, purché abbiano maturato almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. Continua ad essere applicata la finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Dunque, se i 35 anni di contributi sono stati perfezionati nel giugno 2018 la prima finestra si aprirà il 1° luglio 2019, se trattasi di lavoratrice dipendente, il 1° gennaio 2020, se tratta di lavoratrice autonoma. Come accennato, la scelta non è indolore poiché il calcolo "contributivo" genera spesso una importante riduzione dell'assegno che resterà poi per tutta la vita. L'entità della riduzione ma dipende da diversi fattori tra i cui l'età alla decorrenza della pensione (la riduzione è maggiore in corrispondenza di età di pensionamento più basse), la dinamica della carriera lavorativa, la tipologia di lavoro (dipendente o autonomo). Si stima che il taglio preveda una penalizzazione tra il 20 e il 30%.

■ APE SOCIALE

Il provvedimento contiene anche la proroga per un anno dell'Ape social che è scaduta il 31 dicembre 2018. Una sorta di pre-pensione assistenziale che si può ottenere a partire dai 63 anni per coloro che si trovano in condizioni di disagio o svolgono attività considerate gravose (15 categorie). Possono chiederla i disoccupati da oltre 3 mesi, coloro che assistono familiari disabili, persone con invalidità pari almeno al 74% e chi svolge lavori gravosi: operai edili, autisti di gru e macchine per l'edilizia, conciatori, macchinisti e personale viaggiante, autisti di mezzi pesanti, infermiere e ostetriche ospedaliere turniste, badanti, maestre d'asilo, facchini, personale addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici. In proposito, va ricordato che

Cosa dice il decreto

Quota 100	La famosa "quota 100" (38 anni di contributi più 62 di età) nel 2019 sarà di circa 290 mila persone, di cui il 40% dipendenti pubblici. La rendita verrà erogata con il sistema delle "finestre" dopo 3 mesi dal raggiungimento del requisito per i dipendenti privati, e 6 mesi per i pubblici
Divieto di cumulo	L'assegno con "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro superiori a 5 mila euro l'anno. Divieto che durerà fino alla data in cui il pensionato raggiungerà l'età di vecchiaia (67 anni)
Riscatto laurea	Per consentire di raggiungere la "quota 100" da parte dei propri dipendenti, e imprese potranno versare, al posto degli interessati, anche i contributi utili per il riscatto della laurea
Pensione di anzianità	Stop alla speranza di vita per la pensione anticipata, il cui requisito, viene cristallizzato a 41 anni e 10 mesi per le donne e, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni per i c.d. precoci (chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età). La porta d'accesso alla rendita, però, si aprirà trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti
Opzione donna	Prorogata per un anno l'opzione donna. L'uscita anticipata è consentita alle donne dipendenti con almeno 58 anni e quelle autonome con almeno 59, purché abbiano almeno 35 anni di contributi entro il 2018 ed optino per il meno vantaggioso calcolo "contributivo". Continua ad essere applicata una finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome
Ape sociale	Prorogata di un anno l'Ape sociale, scaduta il 31 dicembre 2018, la pre-pensione assistenziale che si può ottenere a partire dai 63 anni e 7 mesi da parte di coloro che si trovano in condizioni di disagio o svolgono attività considerate gravose (15 categorie). Per accedere all'anticipo gratuito occorre avere un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 per chi è impiegato in lavori gravosi
Liquidazione dipendenti pubblici	I dipendenti pubblici che lasceranno in anticipo il lavoro, utilizzando "quota 100" potranno riscuotere la liquidazione (Tfs) solo per una tranche di 30mila euro. Il resto invece sarà pagato a rate

38

nel 2018 sono stati aggiunte altre figure professionali: operai siderurgici e del vetro, operai agricoli, marittimi e pescatori. Per accedere all'anticipo gratuito occorre avere un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 per chi è impiegato in lavori gravosi.

LIQUIDAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici che lasceranno in anticipo il lavoro, utilizzando "quota 100",

rischiano di dover aspettare anche fino a 8 anni per la liquidazione. Il decreto stabilisce che la buonuscita agli statali venga pagata soltanto al momento in cui matureranno i requisiti previsti dalla legge Fornero, ossia una volta raggiunti i 67 anni. La scelta del governo sarebbe dettata da motivazioni strettamente economiche: pagare subito il trattamento di fine servizio (Tfs) e di fine rapporto (Tfr) dei tanti dipendenti statali che andranno in pensione, rappresenterebbe un costo proibitivo per le casse dello Stato. Oggi il Tfr e il Tfs

Tutte le novità**Quota 100**

Almeno 62 anni di età e minimo 38 anni di contribuzione. Sperimentazione per il triennio 2019-2021. Regole diverse per lavoratori privati (prima uscita il 1° aprile e poi finestre trimestrali) e pubblici (prima uscita ad agosto e poi finestre semestrali).

Vantaggi:

- È una manovra per le persone che mette in campo risorse per 21 miliardi in tre anni;
- Si ridà elasticità al sistema;
- il lavoratore percepirà l'assegno pensionistico fino a cinque anni prima rispetto alla Legge Fornero;
- si liberano posti di lavoro per i giovani;
- si incide sugli infortuni sul lavoro che colpiscono i lavoratori anziani.

Pensionamento anticipato e blocco dell'adeguamento alla speranza di vita

A decorrere dal 1° gennaio 2019, blocco dell'adeguamento alla speranza di vita per il pensionamento anticipato; si potrà andare in pensione a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e in 41 anni e 10 mesi per le donne, senza ulteriori penalizzazioni in futuro.

Vantaggi:

- I lavoratori hanno la certezza che il pensionamento anticipato è con 42 anni e 10 mesi, a prescindere dall'età anagrafica;
- Si evita l'incremento periodico biennale di almeno cinque mesi che avrebbe avuto effetti pesanti sui lavoratori in breve tempo

Opzione donna

Pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, con una età pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o a 59 anni (lavoratrici autonome).

Vantaggi:

- Le lavoratrici hanno la possibilità di scegliere se andare in pensione in anticipo rispetto alla Fornero oppure se restare a lavoro;
- Rispetto alla Fornero, le lavoratrici dipendenti possono anticipare di nove anni (se consideriamo l'età) e di 7 anni e 10 mesi (se consideriamo i contributi);
- Le lavoratrici sono libere di organizzarsi il proprio presente; possono dedicarsi ai nipoti, così le loro figlie non hanno problemi a trovare un lavoro

Lavoratori precoci

Abrogazione degli incrementi dell'età pensionabile legati all'aumento della speranza di vita; conseguentemente, i lavoratori precoci, coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, potranno andare in pensione a 41 anni.

Vantaggi:

- Si permette ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età di andare in pensione con la certezza che i 41 anni non si toccheranno più;
- Senza questo provvedimento, già dal 1° gennaio sarebbero serviti 5 mesi di contributi in più;
- Anche in questo caso, si contribuisce a ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Ape sociale

Le norme sull'Ape sociale continuano ad applicarsi anche nel 2019.

Vantaggi:

- Si offre ai lavoratori una possibilità in più di lasciare il lavoro, venendo così incontro alle esigenze di particolari categorie deboli (disoccupati, persone che assistono disabili, invalidi per almeno persone con disabilità, persone impegnate in attività faticose).

Pace contributiva

Viene introdotta la possibilità di riscattare periodi contributivi non coperti da contribuzione. Possono essere riscattati fino a cinque anni anche non continuativi. Il riscatto è fino a 60 rate, con l'onere detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%.

Vantaggi:

- Si agevolano tutti coloro che, iscritti a decorrere dal 31 dicembre 1995, hanno carriere professionali discontinue, dando così un seguito ai contributi con vantaggi importanti al momento del pensionamento;
- Lo sconto fiscale è molto consistente, cosa che rende appetibile lo strumento;
- Non vi è mai stata una misura di una tale portata; oggi il riscatto di periodi contributivi è particolarmente oneroso, ad iniziare dalla laurea.

Fondi di solidarietà bilaterali

40 I fondi di solidarietà bilaterali di settore possono erogare un assegno di accompagnamento al pensionamento con Quota 100 a favore di lavoratori che andranno in pensione nei tre anni seguenti. È necessario un accordo collettivo aziendale o territoriale.

Vantaggi:

- Le parti sociali, azienda e sindacati, hanno uno strumento in più per gestire il ricambio generazionale, favorendo l'uscita di lavoratori anziani e l'accesso di lavoratori giovani.
- I lavoratori anziani possono andare in pensione fino a tre anni prima rispetto alle regole di Quota 100.

vengono liquidati solo fino a 50 mila euro, mentre se l'importo supera i 50 mila euro, ma è inferiore a 100 mila euro, viene liquidato in due rate annuali (con un ritardo quindi di 12 mesi); se l'importo supera i 100 mila euro, le rate annuali diventano tre. Insomma, se un dipendente pubblico lasciasse il lavoro a 62 anni di età avendo

versato 38 anni di contributi (come previsto da Quota 100), e avesse maturato una liquidazione superiore a 100 mila euro, per avere l'intera cifra dovrebbe aspettare i 70 anni. Per attenuare l'operazione, è stato deciso che il pagamento sarà immediato, ma solo per una tranches di 30 mila euro. Il resto invece sarà pagato a rate.

Il vademecum pratico dei contributi

di Leonardo Comegna

■ LA CONTRIBUTUZIONE OBBLIGATORIA

I fondi pensione "pubblici" si finanziano attraverso un prelievo contributivo legato alla retribuzione o al reddito per i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, parasubordinati. Vediamo, categoria per categoria

■ IL CONTO PER I DIPENDENTI

Nel rapporto di lavoro subordinato il contributo è per i due terzi a carico dell'azienda e per un terzo ricade sulle spalle del singolo dipendente. L'aliquota contributiva è fissata nella misura del 33%, di cui il 23,81% pagato dall'impresa e il 9,19% dal lavoratore. Questo significa che su ogni 1.000 euro di retribuzione mensile, all'Inps vanno, solo per la pensione, 333 euro, di cui 91,90 euro li sborsa, di tasca propria, il lavoratore.

Quando la retribuzione annua supera una determinata cifra (il c.d. "tetto pensionabile"), annualmente rivalutata sulla base delle variazioni del costo della vita, la quota di contribuzione a carico del lavoratore aumenta di un punto. Il tetto per l'anno 2019 è stabilito in 47.143 euro.

Pertanto, il dipendente con uno stipendio annuo di 50.000 euro, subisce una trattenuta, destinata al fondo pensioni, pari al 9,19% su 47.143 euro ed un prelievo del 10,19% (un punto in più) sulla parte di retribuzione eccedente, vale a dire su 2.857 euro (differenza tra 50.000 e 47.143). La spesa complessiva, quindi, è

di 4.624 euro.

■ LA PAGA MINIMA

Nel sistema "retributivo", che interessa ancora gran parte dei lavoratori dipendenti, vale a dire tutti coloro che potevano vantare almeno una posizione assicurativa al 31 dicembre 1995, il numero dei contributi da accreditare, ai fini della pensione, è pari a quello delle settimane retribuite durante l'anno. A una condizione, però: che risulti corrisposta, per ciascuna settimana, una somma non inferiore al 40% del trattamento minimo mensile Inps. Questo significa, quindi, che per il 2019 il dipendente ha diritto all'accredito contributivo dell'intero anno (52 settimane) solo se la sua retribuzione complessiva risulta almeno pari a 10.671 euro (52 volte 205,20 euro, che rappresenta il 40% di 513,01 euro, trattamento minimo di pensione al 1° gennaio 2019). In caso contrario, si vedrà accreditare un numero di settimane proporzionalmente ridotto. Facciamo un esempio. La signora Neri lavora come impiegata per qualche ora al giorno presso la piccola impresa di un conoscente. Per la sua limitata attività percepisce una retribuzione mensile di 700 euro, compenso che viene regolarmente assoggettato a contribuzione Inps. Alla fine dell'anno sul suo conto assicurativo saranno accreditati solo 44 contributi settimanali anziché 52. Il conto è presto fatto: l'intero stipendio percepito nell'anno, 9.100 euro (comprensivo della tredicesima), viene diviso per 205,20, minimale di retribuzione settimanale utile quest'anno per la copertura assicurativa. In pratica,

41

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Contribuzione pensionistica obbligatoria

Retribuzione mensile lorda *	A carico azienda	A carico lavoratore	Totale
Sino a Euro 3.929	23,81%	9,19%	33%
Oltre Euro 3.929	23,81%	10,19%	34%

* Valore mensile di 47.143 euro annui

ai fini della pensione, la signora Neri per il 2019 ha maturato circa 10 mesi, anziché 12. Ai fini della pensione, quindi, è come se avesse lavorato solo da marzo a fine anno.

Leggermente diverse le quote previste per il finanziamento del fondo pensione dei dipendenti pubblici iscritti all'ex Inpdap (ente confluito nell'Inps dal 1° gennaio 2012). L'attuale aliquota contributiva è infatti pari al: 33%, di cui 8,80%, per i dipendenti delle amministrazioni statali e 32,65%, di cui 8,85% a carico del lavoratore, per i dipendenti degli enti locali e Asl.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (102.543 nel 2019).

■ LAVORATORI AUTONOMI

Sino al 2011, gli artigiani e commercianti finanziavano il proprio fondo pensioni versando all'Inps il 20% (q0,9% gli esercenti) del reddito prodotto (il reddito d'impresa dichiarato al Fisco) nell'arco dell'anno.

In seguito alla riforma Monti-Fornero, l'aliquota contributiva delle due categorie è stata elevata dell'1,30% nel 2012 (21,30% e 21,39%), destinata ad aumentare, al ritmo dello 0,45% annuo, a partire dal 2013, sino a raggiungere il 24% nel 2018.

Pertanto, nel 2019 il contributo è del 24% per gli artigiani e del 24,09% per i commercianti. I collaboratori familiari con un'età inferiore a 21 anni versano tre punti in meno: 21 ovvero il 21,09% della

quota di reddito loro attribuita.

Anche gli autonomi, come i dipendenti, pagano un punto in più (25 ovvero 25,09% nel 2019) sulla quota di reddito eccedente i 47.143 euro.

Per quanto riguarda il reddito imponibile, sono previsti un minimale ed un massimale, annualmente aggiornati. Per l'anno 2019, il reddito minimo assoggettabile a contribuzione previdenziale è fissato in 15.878 euro. Questo significa che il contributo minimo dovuto all'Inps dall'artigiano, quest'anno, è pari a 3.819 euro; mentre il commerciante deve versare almeno 3.825 euro. Nel contributo minimo è compresa la quota di 7,44 euro all'anno, per le prestazioni di maternità.

Il massimale di reddito imponibile, invece, è commisurato al cosiddetto "tetto" (47.123 euro), maggiorato di 2/3. Nel 2019, dunque, il contributo è dovuto sino ad un reddito pari a 78.572 euro.

Sulle quote di reddito eccedenti, non si versano contributi per la pensione. Anche in questo caso occorre precisare che per i giovani, coloro cioè che si sono iscritti negli elenchi di categoria dal 1° gennaio 1996 in poi, il massimale di reddito è lo stesso di quello dei dipendenti: 102.543 euro (nel 2019).

■ PARASUBORDINATI

Sono definiti tali coloro che svolgono una attività di collaborazione coordinata e continuativa (consulenti, amministratori di società, ecc.), i quali, dopo la riforma Dini (legge n.335/1995), sono obbligati a versare all'Inps un contributo previdenziale.

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

La contribuzione 2019

Fasce di reddito	Commercianti	Artigiani
Fino a 15.878 Euro	3.825 *	3.819 *
Da 15.878 a 47.143 Euro	24,09%	24%
Da 47.143 a 78.572 Euro **	25,09%	24%

* La cifra comprende anche la quota del contributo per maternità (7,44 Euro). Le cifre tra parentesi si riferiscono ai collaboratori di età inferiore a 21 anni.

** Il massimale contributivo che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, risulta pari a 102.543 euro.

L'aliquota contributiva originaria del 10%, è lievitata nel tempo sino a raggiungere il 33% nel 2018 (in parità con quella dei dipendenti), cui va aggiunta una maggiorazione dello 0,72% utilizzata per finanziare il fondo maternità e assegni familiari.

Contributo meno costoso per i titolari di pensione diretta (non i titolari di reversibilità), e per coloro che godono già di una copertura previdenziale obbligatoria (chi, per esempio, arrotonda lo stipendio con qualche consulenza), i quali dal 2016 pagano il 24%.

Il contributo, da applicare sui compensi fino ad un massimale rivalutato annual-

mente secondo l'inflazione (pari a 102.543 euro annui nel valore 2019), è per i 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

I professionisti con partita Iva (i cosiddetti free-lance) pagano invece il contributo per intero (senza la partecipazione dei committenti), ma possono caricare in fattura, come avviene per la maggior parte dei liberi professionisti relativamente alla contribuzione dovuta alla propria Cassa di previdenza, un 4% a titolo di risarcimento. A proposito di free-lance, occorre osservare che con la Legge di Bilancio 2017, l'aliquota contributiva è scesa definitivamente al 25,72%.

43

Categoria per categoria, quanto costa la pensione

Le aliquote in vigore nel 2019	33% fino a 47.143 euro (di cui 23,81 pagato dal datore di lavoro e il 9,19 dal dipendente). L'aliquota sale al 34% sulla quota eccedente (l'aumento è a totale carico del lavoratore)
Artigiani	24% sino a 47.143 euro e 25% per la quota eccedente sino al massimale di 78.572 euro. È comunque dovuto un contributo annuo minimo di 3.819 euro
Commercianti	24,09% sino a 47.143 euro e 25,09% per la quota eccedente sino al massimale di 78.572 euro. È comunque dovuto un contributo annuo minimo di 3.825 euro
Parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza	33,72% sino al massimale di 102.543 euro *
Parasubordinati iscritti ad altre forme di previdenza o titolare di pensione	24% sino al massimale di 102.543 euro *
Titolari di partita Iva	25,72% sino al massimale di 102.543 euro *

* Per due terzi il contributo è a carico del committente e per un terzo del lavoratore. I professionisti con partita Iva pagano il contributo per intero, ma possono scaricare il 4% sul cliente nella fattura

Come si costruisce la rendita

di **Leonardo Comegna**

I periodi utili per ottenere la pensione sono quelli durante i quali sono stati versati i contributi obbligatori. Le disposizioni di legge consentono tuttavia di utilizzare altri tre "tipi" di copertura assicurativa, e cioè:

- a) i contributi "figurativi";
- b) i contributi "da riscatto";
- c) i contributi "volontari".

Tutte e tre queste ipotesi servono a coprire, gratuitamente o a pagamento, determinati periodi durante i quali il lavoratore ha dovuto interrompere o è stato impossibilitato a prestare la propria attività.

44

L'ordine d'elencazione dei quattro tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria) non è casuale, ma corrisponde a una priorità stabilita dalle norme in vigore. In caso di coesistenza, nella stessa settimana, di una contribuzione obbligatoria e una figurativa – come, ad esempio, la sovrapposizione tra la retribuzione e l'inizio della maternità – si dà valore alla prima. Così avviene anche per il secondo e il terzo tipo di contribuzione. Nel caso più frequente – coincidenza tra gli studi universitari e la leva – il riconoscimento figurativo per il servizio militare è preminente e quindi "annulla" il corrispondente riscatto di laurea.

■ I CONTRIBUTI FIGURATIVI

I contributi figurativi sono quelli che vengono riconosciuti, senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore. L'accredito si riferisce esclusivamente ad alcuni momenti particolari della carriera

lavorativa:

- periodi durante i quali il dipendente licenziato ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, che ora si chiama Naspi. L'indennità viene pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (quindi la prestazione può arrivare ad un massimo di 2 anni);
- periodi di sospensione dell'attività dovuta a cassa integrazione;
- servizio militare. È accreditabile anche il servizio militare non armato (missioni umanitarie) e quello sostitutivo civile relativamente all'obiezione di coscienza;
- periodi di malattia o infortunio. Il periodo massimo di accredito figurativo per l'assenza dovuta a malattia è stato per lungo tempo fissato in 52 settimane (12 mesi) nell'intera vita assicurativa. Dal 1° gennaio 1997 la copertura è salita al ritmo di due mesi ogni tre anni, sino a raggiungere il tetto di 22 mesi (95 settimane), nell'intera vita assicurativa;
- interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza e puerperio. La riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992) ha stabilito l'estensione dell'accredito figurativo a tutti i periodi per i quali è prevista l'assenza obbligatoria (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), anche se collocati al di fuori di un determinato rapporto di lavoro (cioè quando la donna è senza occupazione). In quest'ultimo caso l'accredito è riservato, però, soltanto a coloro che possono far valere il requisito di 5 anni di anzianità contributiva acquisita in relazione all'effettiva attività lavorativa;

periodi d'interruzione facoltativa del lavoro per maternità della durata di sei mesi, anche frazionati, entro l'ottavo anno di vita del bambino. Sono comprese anche le assenze (permessi) dovute a malattia del bambino di età inferiore a tre anni;

- periodi di ricovero per malattia tubercolare e quelli per i quali è prevista la corresponsione dell'indennità giornaliera per cura ambulatoriale, successiva al ricovero, o del sussidio post sanatoriale (compreso l'assegno di cura o di sostentamento);
- periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue;
- periodi di aspettativa durante i quali il dipendente viene chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive (l'onorevole, ad esempio) o a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale o nazionale.

■ CHE COSA SI DEVE FARE PER L'ACCREDITO

I contributi figurativi sono accreditati su richiesta degli interessati, normalmente in occasione della domanda di pensione: non esistono, infatti, termini di scadenza. Fanno eccezione i periodi di disoccupazione, assistenza antitubercolare, cassa integrazione e mobilità, per i quali si procede all'accredito d'ufficio. Vale a dire che ci pensa direttamente l'Inps, sulla base dei dati di cui è già in possesso perché paga la corrispondente indennità, oppure su segnalazione dell'azienda attraverso la denuncia annuale delle retribuzioni (come avviene, ad esempio, nel caso di assenza per donazione del sangue).

Per l'accredito del servizio militare è necessario presentare all'Inps il foglio matricolare (ovvero lo stato di servizio per gli ex ufficiali), rilasciato dal distretto militare d'appartenenza. Se il riconoscimento figurativo viene richiesto contestualmente alla domanda di pensione si può evitare la documentazione, compilando una dichia-

razione di responsabilità.

■ QUANTO VALGONO I FIGURATIVI

I contributi figurativi sono utili a tutti gli effetti e concorrono, quindi, a determinare sia il diritto sia la misura della pensione. Come ogni regola che si rispetti, però, anche questa ha le sue eccezioni. Ad esempio, per la pensione di anzianità, i periodi accreditati in seguito a disoccupazione indennizzata e quelli relativi all'assenza dal lavoro per malattia generica hanno un valore limitato. Vengono, infatti, considerati solo ai fini della determinazione della misura della pensione d'anzianità e non per il diritto: sì per il calcolo, dunque, e no per il computo dei 35 anni.

Nel sistema retributivo - che interessa tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre '95, e pro quota quelli con un'anzianità inferiore - l'accredito della contribuzione figurativa non pone alcun problema se i periodi si collocano lontano dalla data del pensionamento.

Il problema sorge, invece, quando questi stessi periodi sono compresi nell'arco di tempo da prendere in considerazione per il conteggio della rendita. In questo caso, infatti, diventa importante anche la "consistenza" del contributo in termini di retribuzione figurativa, perché si ripercuote direttamente sull'entità del trattamento a cui si avrà diritto.

Per i periodi di disoccupazione indennizzata, malattia e maternità, il valore di ciascuna settimana di assenza va determinato sulla media delle retribuzioni (sempre settimanali) percepite per l'attività lavorativa svolta nello stesso anno solare. Per quanto riguarda invece i periodi di sospensione per cassa integrazione e di mobilità, la retribuzione figurativa riconosciuta è pari allo stipendio preso come base per il calcolo dell'integrazione salariale o dell'indennità di mobilità. Queste norme di garanzia servono per non penalizzare

eccessivamente i lavoratori.

Un esempio ci può aiutare a capire il funzionamento del meccanismo. Il signor Verdi ha intenzione di andare in pensione il 1° ottobre 2019. Nel trimestre aprile-giugno del 2013, per 13 settimane, in seguito alla crisi del settore cui appartiene l'azienda, era stato posto in cassa integrazione. A fronte di un normale stipendio mensile di 2.300 euro, ha percepito per questo periodo dall'azienda (che ha successivamente scaricato l'onere sull'Inps) un'indennità mensile di 960 euro.

Questo perché l'indennità di cassa integrazione, pari all'80% della retribuzione normalmente corrisposta, per legge non può comunque superare una determinata cifra (aggiornata annualmente). Nel 2013, il limite era fissato, appunto, in 959,22 euro (903,20 mensili, al netto della contribuzione).

46

Se il conteggio della sua pensione venisse effettuato considerando l'effettivo compenso percepito nell'anno 2013, pari a 25.552 euro (il normale stipendio di 2.300 euro per nove mesi, più 2.000 euro di tredicesima, più 2.878 euro di cassa integrazione), l'interessato verrebbe evidentemente danneggiato. Ecco, quindi, intervenire il paracadute dei contributi figurativi.

L'Inps, infatti, per i tre mesi di cassa integrazione gli accredita una retribuzione figurativa di 6.900 euro (2.300 per 3). La retribuzione complessiva pensionabile dell'anno 2013 del signor Verdi risulta così pari a 29.600 euro: la stessa che avrebbe percepito se non fosse stato costretto a sospendere l'attività per la cassa integrazione.

■ QUANDO MAMMA LAVORA

Le riforme previdenziali degli ultimi anni da una parte, e la legge n. 53/2000 (quella dei congedi parentali) dall'altra, hanno conferito alla maternità una particolare tutela che si riflette anche sull'aspetto

pensionistico.

Per poter beneficiare della copertura assicurativa durante i periodi di assenza seguita a maternità, non sono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente la sola iscrizione all'Inps. Queste sono le agevolazioni previste

■ ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Va da due mesi prima della data presunta del parto, rilevabile dal certificato medico di gravidanza, a tre mesi dopo data effettiva.

La legge di Bilancio 2019 (art.1, comma 485, legge n. 145/2018) prevede la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

■ ASTENSIONE FACOLTATIVA

La madre lavoratrice, trascorso il periodo obbligatorio, può usufruire, entro l'ottavo anno di età del bambino, di un periodo di assenza facoltativa, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi.

Anche il padre può assentarsi, in modo continuativo o frazionato, fino a un massimo di sei mesi, elevabile, in particolari circostanze, a sette. I genitori possono utilizzare contemporaneamente le agevolazioni e il padre ne può beneficiare anche durante i mesi di astensione obbligatoria postpartum della madre e durante i periodi nei quali sono per lei previsti i riposi orari dedicati all'allattamento. Il periodo complessivo di astensione per entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi. Se il padre si è assentato dal lavoro per non meno di tre mesi, anche frazionati, e intende fruire di ulteriori periodi, fino a

sette, l'astensione complessiva dei genitori può arrivare a undici mesi. Questi periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che:

- a. la madre non può comunque superare i sei mesi di astensione;
- b. l'elevazione a sette mesi per il padre è possibile solo se la madre non oltrepassa i quattro mesi.

Il periodo di astensione facoltativa sino a 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa, con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si colloca l'assenza dal lavoro. Se si superano i 6 mesi, la quota eccedente è coperta anch'essa da contribuzione figurativa, ma in misura ridotta: il valore retributivo è pari al 200% dell'assegno sociale (nel 2019 ogni settimana viene coperta da un valore pari a 229 euro).

■ SE IL BIMBO SI AMMALA

La tutela vale anche per le mamme che devono seguire i figli malati di età inferiore a otto anni. In questi casi la lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ritenga opportuno, con il solo obbligo di presentare il certificato medico (rilasciato da un sanitario liberamente scelto) attestante la malattia del bambino. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Successivamente, e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell'interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni di università), oppure con il versamento di contributi volontari.

■ COSÌ NEL REGIME CONTRIBUTIVO

La riforma del 1995 (legge Dini) oltre a estendere le regole della contribuzione figurativa Inps agli altri regimi previden-

ziali (quelli pubblici, ad esempio), ha introdotto alcune agevolazioni a favore delle donne lavoratrici. Gli accrediti figurativi sono riservati solo a coloro che riceveranno la pensione interamente calcolata con il nuovo sistema contributivo (i giovani, in pratica) e per i periodi successivi al 31 dicembre 1995. Ecco le coperture figurative previste:

- a. 170 giorni per le assenze dal lavoro dovute all'educazione di ogni figlio (sino al sesto anno di età);
- b. 25 giorni l'anno fino a un massimo di 24 mesi per l'intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si assenta per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un genitore o il coniuge inabili;
- c. in caso di maternità, alla donna che lavora è riconosciuto, dal 1° gennaio 1996, un "bonus", cioè un anticipo rispetto all'età minima di accesso al pensionamento, di quattro mesi per ogni figlio, sino a un massimo di un anno. In alternativa all'anticipo, la lavoratrice può scegliere di utilizzare il "bonus" per incrementare la misura della pensione, attraverso l'applicazione di un coefficiente maggiorato di un anno (per uno o due figli) o di due anni (nel caso di tre o più figli). Il bonus spetta indipendentemente dall'assenza dal lavoro da parte della donna lavoratrice.

■ QUANDO SI PUÒ RISCATTARE

Il riscatto è un'operazione che consente al lavoratore di ottenere, a proprie spese, il riconoscimento contributivo dei periodi durante i quali risulta previdenzialmente "scoperto". A differenza della copertura figurativa, che è gratuita, il riscatto è sempre a titolo oneroso.

Il riscatto è agevolato fiscalmente perché le somme versate agli enti di previdenza possono essere dedotte dal reddito, così come avviene con i contributi obbligatori. Il lavoratore ha così la possibilità di recuperare parte della spesa grazie alle

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Quanto valgono i figurativi

Assenze dal lavoro	Efficacia *		Valore retributivo di accredito
	Diritto	Misura	
Disoccupazione indennizzata	No	Si	Media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui i periodi si collocano
Mobilità	Si	Si	Retribuzione presa a base per il calcolo dell'indennità di mobilità
Ricovero per malattia tubercolare	Si	Si	Media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui i periodi si collocano
Malattia comune o infortunio	No	Si	Media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui i periodi si collocano
Cassa integrazione	Si	Si	Retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale
Donazione sangue	Si	Si	Media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui i periodi si collocano
Servizio militare	Si	Si	Media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui i periodi si collocano
Maternità	Si	Si	Media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui i periodi si collocano
Aspettativa per funzioni pubbliche	Si	Si	Retribuzione della categoria e qualifica professionale al momento dell'aspettativa

* L'efficacia si riferisce solo al raggiungimento dei 35 anni richiesti per l'ex pensione di anzianità. Per le altre categorie (invalidità, vecchiaia e pensione ai superstiti) la contribuzione figurativa è sempre utile, sia per il diritto che per la misura del trattamento.

minori tasse pagate.

La deducibilità fiscale prima, e la possibilità recentemente offerta di pagare a rate senza interessi nell'arco di 10 anni, hanno dato in particolare un nuovo slancio al riscatto della laurea che, per i suoi alti costi, era passata un po' in secondo piano.

Va anche ricordato che, grazie al decreto sull'armonizzazione dei regimi previdenziali, al riscatto sono ammessi anche i dipendenti pubblici e numerose altre categorie, in precedenza escluse. Ma vediamo quali sono le diverse situazioni previste.

LE REGOLE PER RECUPERARE L'UNIVERSITÀ

È certamente la forma di riscatto più diffusa. Le condizioni richieste per il recupero del periodo del corso legale degli studi universitari sono due:

- a. aver già versato almeno un contributo;
- b. aver conseguito il diploma.

La copertura contributiva non può, infatti, essere riconosciuta a chi non ha ancora cominciato a lavorare, né a chi, pur avendo seguito gli studi universitari, non abbia poi

raggiunto la laurea. Il recupero si riferisce agli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale, con esclusione dei periodi "fuori corso". Il riscatto può essere anche parziale, riguardare cioè singoli anni del corso di studi (due anni al posto di quattro, ad esempio).

Il caso più frequente di riscatto parziale è quello di concomitanza tra servizio militare e frequenza universitaria. Facciamo un esempio. Il dottor Rossi, funzionario di banca, si è laureato in economia e commercio.

Durante gli studi universitari ha fatto il servizio militare per 12 mesi. Dal momento che la "leva" viene accreditata figurativamente (senza alcun onere, quindi), il dottor Rossi può fare la domanda all'Inps per il riscatto di soli tre dei quattro anni di studi universitari di economia.

La laurea conseguita in un Paese straniero può essere recuperata solo se è riconosciuta dall'università italiana o abbia, comunque, valore legale nel nostro ordinamento. In questi casi il riscatto può essere chiesto nei limiti della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o, se inferiore, degli studi effettivamente compiuti all'estero. Stesse regole se il lavoratore, pur avendo frequentato un'università straniera, si sia poi diplomato in Italia o sia stato ammesso a un anno intermedio del corso di laurea.

■ VALIDE ANCHE LE LAUREE BREVI

In passato il recupero ai fini pensionistici degli anni di studi universitari era pressoché riservato solo alla laurea vera e propria. Non potevano, infatti, essere riscattati i corsi di tipo superiore che non davano luogo al conferimento del titolo accademico. Ad esempio, le cosiddette "lauree brevi" e i diplomi parauniversitari, potevano essere recuperati solo se i relativi titoli erano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione della carriera.

Dopo la riforma del 1995, grazie a uno

dei provvedimenti di attuazione della cosiddetta armonizzazione dei regimi previdenziali (decreto legislativo n. 184/1997), ora è possibile recuperare, senza particolari vincoli, anche gli anni di studio per:

- il diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni (la cosiddetta "laurea breve");
- il diploma di laurea, ottenuto dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
- il diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- il dottorato di ricerca.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997, indipendentemente dalla data in cui si è svolto il corso di studi. Possono essere recuperate, quindi, le lauree brevi conseguite prima del luglio 1997.

■ RISCATTO DELLA LAUREA IN ATTESA DEL LAVORO

Una eccezione alla regola generale è stata decisa per i più giovani. Il riscatto degli studi universitari può essere infatti esercitato anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

In tal caso, il contributo è versato all'Inps in una apposita evidenza contabile, e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato sarà successivamente trasferito, a domanda, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato si iscriverà.

In una simile circostanza, in assenza cioè di una retribuzione o reddito di riferimento, l'onere di riscatto è costituito dal versamento di una somma pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo di

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

reddito imponibile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 euro nel 2019), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (attualmente pari al 33%).

Un esempio per semplificare. Si ipotizzi il caso di un giovane in attesa di occupazione che chiede oggi di riscattare la laurea breve (tre anni). Nel 2019 l'imponibile contributivo minimo dei commercianti è pari a 15.878 euro. Per calcolare quanto gli costa il riscatto è sufficiente applicare il 33% (aliquota contributiva dei dipendenti) a 15.878 euro e moltiplicare il risultato per i tre anni di università. In totale deve spendere 15.720 euro.

L'onere di riscatto è fiscalmente deducibile (dall'imponibile Irpef) dall'interessato, oppure, qualora questi (come è probabile) non fosse titolare di reddito, è detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (il papà o la mamma), nella misura del 19% dell'importo stesso.

50

MEGLIO MUOVERSI D'ANTICIPO

La domanda di riscatto degli studi universitari non è soggetta ad alcun termine e può quindi essere presentata in qualsiasi momento. Anzi, ora è possibile presentarla anche prima di iniziare l'attività lavorativa. Il conto è tanto più salato quanto più alta è la retribuzione percepita alla data di presentazione dell'istanza. La richiesta, che non comporta alcun impegno di pagamento, va corredata da un certificato rilasciato dall'università che comprovi l'avvenuto conseguimento del diploma, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso, nonché quelli svolti come "fuori corso".

I NUOVI RISCATTI

La riforma Amato del 1993 ha introdot-

to una particolare facoltà di riscatto a favore di chi non è occupato e assiste figlio o familiari portatori di handicap. Quest'opportunità è possibile solo se si può contare su almeno 5 anni di contribuzione acquisita in base a un'effettiva attività lavorativa, con esclusione quindi di quella figurativa o volontaria.

La copertura assicurativa, a pagamento, è riconosciuta fino a un massimo di 5 anni. Due le ipotesi previste:

a) assenza facoltativa dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a tre anni di età (quando la donna non sta lavorando). Per chi è già occupato questi periodi sono accreditati figurativamente;

b) congedo per l'assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all'80% (solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993).

Queste due voci non erano cumulabili con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. La limitazione è stata però cancellata dalla Legge di Stabilità del 2016.

Con la riforma Dini del 1995, la possibilità di riscatto ai fini pensionistici è stata ampliata anche ai corsi di formazione professionale e a particolari periodi di interruzione o sospensione dell'attività lavorativa purché successivi al 31 dicembre 1996. Questi i casi previsti:

a. periodi d'interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di tre anni, non coperti né da contribuzione figurativa, né volontaria. La legge non è molto esplicita a questo proposito e parla genericamente di situazioni derivanti "da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e prive di copertura assicurativa". Nella categoria potrebbero rientrare, ad esempio, le aspettative per motivi di famiglia o di studio, o le interruzioni per motivi disciplinari. Le circostanze devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal datore di lavoro;

b. periodi di formazione professionale, studio e ricerca, finalizzati all'acquisizione

di titoli o di competenze specifiche richieste per l'assunzione al lavoro o per la progressione della carriera. Se è previsto il rilascio di un titolo o attestato, questo deve essere stato effettivamente conseguito. L'esatta individuazione dei corsi di studio dovrà avvenire mediante l'emanazione di un apposito decreto da parte del ministro del Lavoro (che finora non è mai stato emanato);

- b. periodi d'inserimento nel mercato del lavoro (lavoro interinale, a termine liberalizzato ecc.), ancora da definire mediante l'emanazione del solito decreto ministeriale;
- 1. lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale nonché i periodi intercorrenti non coperti da contribuzione. Le domande degli interessati devono essere corredate di certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto;
- a. lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (settimane o mesi alterni) per i periodi non coperti. Il richiedente ha l'onere di provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui chiede la copertura.

Per questi ultimi due casi (lavoro discontinuo e part-time), in alternativa al riscatto, è possibile il versamento della contribuzione volontaria: per l'autorizzazione, eccezionalmente, è richiesto un solo anno di contribuzione obbligatoria invece di tre.

■ RECUPERARE I BUCHI ASSICURATIVI

La contribuzione obbligatoria si prescrive nell'arco di 10 anni. Trascorso questo periodo, per recuperare un eventuale "buco" assicurativo non resta che il riscatto. A corredo della domanda da presentare all'ente cui si è iscritti, l'interessato de-

ve produrre documentazione di data certa che dimostri l'esistenza del rapporto di lavoro.

In particolare, dai documenti deve risultare: la durata del rapporto, la qualifica rivestita dal lavoratore e, ove possibile, la retribuzione percepita. A tal fine si considerano valide le dichiarazioni o attestazioni redatte all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro. Sono pertanto utili: le lettere di assunzione e di licenziamento, le annotazioni apposte sul libretto di lavoro, le buste paga, gli estratti di libri paga e matricola e così via. Non hanno invece alcun valore le cosiddette dichiarazioni rilasciate "ora per allora". Ad esempio, non serve a niente farsi rilasciare dal vecchio datore di lavoro una dichiarazione con la quale attesta la retribuzione elargita a suo tempo.

Ricordiamo che i contributi riscattati si collocano temporalmente nello stesso periodo nel quale avrebbero dovuto essere versati.

Per chi ha lavorato in nero

Non più di dieci anni. È questo il termine entro il quale far valere i propri diritti assicurativi senza dover mettere mano al portafoglio.

Un termine da tenere ben presente, perché lasciarlo passare può costare caro, come si può vedere da un piccolo esempio pratico. Il signor Verdi ha lavorato presso la piccola impresa del signor Bianchi.

Dopo due anni (al momento di cambiare ditta) si accorge che l'imprenditore, poco onestamente, pur facendo le cose apparentemente in regola, di fatto non gli ha mai versato i contributi. In questo caso il dipendente ha a disposizione un'arma efficace: la denuncia. Si reca quindi all'Ispettorato del lavoro, oppure direttamente all'Inps e, buste paga alla mano, dimostra di aver prestato attività lavorativa senza la relativa contribuzione previdenziale. L'imprenditore Bianchi, messo alle strette, tra un condono e un pagamento rateale salda il debito con l'Inps e così Verdi potrà un domani contare sui suoi due anni di contributi.

Facciamo ora l'ipotesi che lo stesso signor Verdi si accorga del "buco" procuratogli dalla ditta Bianchi dopo molti anni, allorché richiede all'Inps un estratto conto dove non compaiono i contributi relativi agli anni 1990 e 1991. A questo punto Verdi, se vuole recuperare i due anni di vuoto assicurativo, trattandosi di periodi ormai caduti in prescrizione, non può fare altro che presentare all'Inps una richiesta di riscatto e pagare di tasca propria la copertura assicurativa. È consigliabile, quindi, chiedere periodicamente all'Inps un estratto contributivo per verificare se il datore di lavoro si è comportato in modo corretto. Inutile dire che una simile richiesta va presentata assolutamente ogni volta che si cambia posto di lavoro.

■ LAVORO ALL'ESTERO

52

Il nostro Paese ha stipulato numerose convenzioni con altre nazioni (Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Usa, Argentina, Brasile ecc.) in materia di sicurezza sociale. Scopo degli accordi è quello di consentire all'assicurato di utilizzare, ai fini della pensione, i vari periodi lavorativi svolti in più Stati.

Facciamo un esempio. In Italia per aver diritto alla pensione occorrono almeno 20 anni di contributi, così come in Francia. Poniamo il caso di un lavoratore che abbia lavorato 13 anni a Milano e 7 anni a Parigi. Senza un accordo tra le due nazioni, il nostro lavoratore non avrebbe diritto ad alcuna pensione. Grazie alla convenzione, invece, avrà la possibilità di cumulare i due periodi (quello italiano e quello francese) ai fini del diritto alla pensione. In questo modo sia l'Italia che la Francia riconoscono l'altra contribuzione, pur conservando la propria autonomia legislativa in materia. In altre parole, l'ente di previdenza italiano liquida una pensione sulla base di 13 anni (il diritto è determinato dal cumulo di 13 più 7) e l'organismo estero paga la prestazione sulla base di 7 anni (il diritto è determinato dal cumulo di 7 più 13) all'età e alle condizioni richieste in Francia.

La copertura assicurativa per l'attività svolta all'estero crea qualche problema in più se si è lavorato in un Paese non convenzionato (in un Paese arabo, ad esempio). In questi casi per recuperare i periodi in termini previdenziali non si può fare altro che ricorrere al riscatto (cioè pagando di tasca propria).

L'unica condizione richiesta è il possesso della cittadinanza italiana alla data della domanda. La richiesta, non soggetta a termini di decadenza, deve essere corredata di documentazione oggettivamente idonea a provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro (la prova dell'importo delle retribuzioni percepite non è essenziale). A tal fine possono essere utilizzati i documenti originali di lavoro (eventuale contratto di ingaggio, lettera di assunzione, buste paga e così via) avvalorati dalle dichiarazioni di autorità consolari italiane o di pubbliche amministrazioni straniere che controllano l'immigrazione.

Chi è tutelato e chi no

I Paesi convenzionati con l'Italia ai fini del riconoscimento dei periodi di lavoro svolti oltrefrontiera

Paesi dell'Unione Europea

Argentina

Australia

Brasile

Canada

Capo Verde

Jersey

Ex-Jugoslavia

Lichtenstein

Turchia

Principato di Monaco

Norvegia

San Marino

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Svizzera
Tunisia
Uruguay
Usa
Vaticano
Venezuela

Nella tabella sono indicati i Paesi con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione previdenziale. Chi ha lavorato in queste nazioni beneficia della totalizzazione ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione.

Riscatti agevolati con la pace contributiva

- Via libera al riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni. Ma anche alla facoltà di recupero di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell'onere del 50%. L'operazione è stata definita "pace contributiva". Vediamo come funziona
- Il provvedimento prevede, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la facoltà di riscattare, i periodi non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria
- Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi
- La facoltà deve essere esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado
- L'onere è determinato, assumendo come "retribuzione" il livello minimo imponibile annuo degli iscritti alla gestione commercianti Inps (15.878 euro nel 2019). Così, ad esempio, per ogni anno da riscattare, un dipendente applicherà il 33% di 15.878; mentre un artigiano il 24% di 15.878
- L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi
- Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dall'azienda dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso
- Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione, ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro

53

Le pensioni

di **Leonardo Comegna**

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è sempre più lontana. L'innalzamento dei limiti di età, pari sino al 2011 a 60 anni per le donne, e a 65 per gli uomini, è iniziato nel 1993 con la riforma Amato. A quel tempo, si poteva lasciare il lavoro a 55 e 60 anni: i limiti più bassi d'Europa. A partire dal 2012 è cambiato tutto: l'età di vecchiaia, per entrambi i sessi, è salita gradualmente sino a raggiungere i 67 anni.

ro, dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età anagrafica devono essere adeguati - con cadenza triennale (ridotta a biennale dal 2019) - all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat con riferimento al triennio (biennio Dal 2019) precedente.

Il primo adeguamento triennale è stato fissato in misura pari a 3 mesi (Dm 6 dicembre 2011). Il secondo, utile per il triennio 2016-2018, è stato fissato in misura pari a 4 mesi (Dm 16 dicembre 2014). Il terzo, utile per il biennio 2019-2020, è stabilito in misura pari a 5 mesi (Dm 16 dicembre 2017).

54

LE SPERANZE DI VITA

In seguito alla legge n. 122/2010, confermata anche dalla riforma Monti-Fornero,

La tabella che segue riporta il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia incrementato sulla base delle cosiddette speranze di vita.

Decorrenza	Requisito	
	Uomini	Donne
2012	66 anni	62 anni
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019-2020	67 anni	67 anni

CHI SI SALVA

La legge Monti-Fornero ha mantenuto in vigore il requisito di età ridotta di 55 anni (uomini) e di 50 (donne) per i lavoratori non vedenti (art. 1, c. 8, D.Lgs. 503/1992), che siano tali dalla nascita o da

data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possano far valere almeno 10 anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità. Rientrano nella categoria dei non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad

un decimo in entrambi gli occhi con eventuali correzioni. Per i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra indicate, rimangono fermi i requisiti di età richiesti in via generale al 31 dicembre 1992 (60 anni per gli uomini e 55 per le donne).

Eccezione anche per gli invalidi. Nel caso di soggetti con invalidità pari o superiore all'80% i limiti di età per la pensione di vecchiaia rimangono confermati in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

■ MINIMO DI 20 ANNI

Il minimo contributivo che dà diritto alla pensione di vecchiaia è fissato a 20 anni. La legge Amato però, aveva stabilito eccezioni a favore di alcune categorie che hanno beneficiato del vecchio minimo di 15 anni, ossia coloro che alla data del 31 dicembre 1992 avevano già maturato il vecchio requisito dei 15 anni, e coloro che, sempre alla data del 31 dicembre 1992, risultavano autorizzati alla prosecuzione volontaria. Queste eccezioni sono state negate da una interpretazione Inps (circolare 35/2012) sulla legge di riforma. Successivamente però, lo stesso ente con la circola n. 16/2013 ha ripristinato le suddette eccezioni.

■ L'ASSEGNO INPS DAL MESE DOPO

La finestra non c'è più. Sino a tutto il 31 dicembre 2007, la decorrenza della pensione di vecchiaia è stata fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Su richiesta dell'interessato, la pensione poteva decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale era stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza fosse stata indicata al momento della presentazione della domanda stessa. Nel 2008, anche per la pensione di vecchiaia, come avveniva da tempo per le pensioni di anzianità, furono introdotte le uscite

programmate (le cosiddette finestre), che di fatto allungavano il periodo di attesa tra il momento in cui venivano raggiunti i requisiti ed il momento in cui si cominciava a percepire l'assegno.

La manovra economica dell'estate del 2010 (legge n. 122/2010), aveva ulteriormente penalizzato le pensioni di vecchiaia, allungando i tempi d'attesa per la liquidazione della rendita. In luogo delle "finestre" periodiche, era stata introdotta la cosiddetta "finestra mobile" o "a scorrimento", che fissava la decorrenza del pensionamento dopo 12 mesi.

La riforma Monti-Fornero, ha definitivamente soppresso le finestre anche per la pensione di vecchiaia. Questo significa che chi raggiunge i nuovi requisiti, non deve più aspettare: la decorrenza del trattamento pensionistico scatta dal mese successivo alla domanda.

■ DIPENDENTI PUBBLICI

Pensione di vecchiaia più lontana anche per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego. Gli effetti della riforma Monti-Fornero si possono definire soft, in quanto hanno innalzato solo di un anno il limite per entrambi i sessi. Considerato però che è stata soppressa la cosiddetta "finestra mobile", che prevedeva l'attesa di un anno (12 mesi) tra la maturazione del diritto e la riscossione, si può dire che per i pubblici relativamente all'anno 2012 non è praticamente cambiato nulla.

■ DONNE, UN GIRO DI VITE GIÀ DECISO

Per anni le dipendenti pubbliche hanno potuto beneficiare di un trattamento agevolato rispetto alle colleghe impiegate nel privato: potevano andare in pensione dopo 20 anni di servizio (15 anni se sposate o con figli). Le famose "baby" pensioni.

Nel 2012 la situazione si è praticamente capovolta, con l'età pensionabile più alta

nel pubblico rispetto al privato. In attuazione, infatti, di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) - che ha riconosciuto al regime Inpdap, l'ente di previdenza dei pubblici dipendenti, natura di regime professionale ed ha quindi ritenuto non legittima la diversa età pensionabile (60 anziché 65 anni) richiesta alle dipendenti pubbliche - è stata decisa (legge n. 102/2009) la parificazione del requisito anagrafico attraverso una graduale elevazione dei limiti di età richiesti alle donne.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, il requisito anagrafico di 60 anni è stato elevato di un anno (61), e avrebbe dovuto essere seguito da un ulteriore incremento programmato di un anno ad ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni, che sarebbe giunta a regime nel 2018. Così però non è stato. Sulla base di un successivo intervento dell'Unione Europea, che ha giudicato troppo lento l'avvicinamento alla soglia anagrafica degli uomini, è nuovamente intervenuto il nostro Parlamento che, in occasione della cosiddetta manovra economica dell'estate del 2010 (legge n. 122/2010), ha deciso di elevare in un solo colpo l'età a 65 già a partire dal 2012.

Riepilogando, quindi, nel 2011 le dipendenti pubbliche hanno potuto richiedere la pensione a 61 anni. Mentre dal 2012 il limite richiesto è stato equiparato a quello degli uomini.

La tabella che segue riporta il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia da parte delle donne del pubblico impiego.

Decorrenza pensione	Età richiesta
2012	66 anni
2013-2014-2015	66 anni e 3 mesi
2016-2017-2018	66 anni e 7 mesi
2019-2021	67 anni

ARMONIZZAZIONI

Poliziotti, carabinieri, militari, ma anche attori, cantanti, ballerini, andranno in pensione più tardi anche loro. Così l'allora ministro del lavoro Fornero ha deciso di chiedere un sacrificio a tutti i lavoratori che erano rimasti fuori dalla sua riforma di dicembre 2011.

Con questa "stretta" si stima che a partire dal 2022 le casse dello Stato risparmierebbero 400 milioni di euro l'anno.

Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riforma Monti-Fornero ha rinviato l'intervento di armonizzazione ad un successivo regolamento che doveva tener conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività.

Il rinvio ha trovato applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo.

PENSIONE IN UNIFORME PIÙ LONTANA

Il regolamento di attuazione della riforma Fornero prevede un generalizzato incremento dei requisiti di età, diluiti nel tempo.

L'incremento d'età include l'aumento della speranza di vita, incremento di cui, dovrà tenersi conto anche nei successivi appuntamenti biennali.

56

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Per gli stessi comparti, inoltre, le nuove regole sulla pensione di anzianità stabiliscono due corsie di requisiti: età e contributi oppure solo contributi.

LA FINESTRA

Nei confronti del personale di cui sopra

trova applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile, che per coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica (41 anni di contributi), è pari a 15 mesi.

L'età pensionabile nel comparto sicurezza

Forze armate	Guardia di Finanza	Polizia di Stato	VV.FF
Generale di corpo d'armata: 64 anni	Generale di corpo d'armata: 66 anni	Dirigente generale: 66 anni	Dirigente generale: 66 anni
Generale di Divisione: 62 anni	Generale di Divisione: 66 anni	Dirigente Superiore: 64 anni	Dirigente Superiore: 64 anni
Generale di Brigata: 61 anni	Generale di Brigata: 64 anni	Primo dirigente: 61 anni	Primo dirigente: 61 anni
Ufficiali (sino a tenente colonnello): 61 anni	Ufficiali (sino a tenente colonnello): 61 anni	Vice questore: 61 anni	Vice questore: 61 anni
Marescialli/sergenti: 61 anni	Marescialli/sergenti: 61 anni	Ispettore /Sovrintendente: 61 anni	Ispettore/Capo reparto: 61 anni
Truppa: 61 anni	Truppa: 61 anni	Agente	Vigile: 61 anni

57

Così la pensione con le stellette

Categoria pensione	Età di vecchiaia
Vecchiaia con almeno 35 anni *	Dirigente generale: 65 anni Dirigente superiore: 63 anni Qualifiche inferiori: 60 anni
Vecchiaia con meno di 35 anni *	Dirigente generale: 66 anni Dirigente superiore: 64 anni Qualifiche inferiori: 61 anni
Anzianità	55 anni di età e 35 di contributi 41 anni di contributi indipendentemente dall'età

* L'età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio che varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica rivestita. I limiti oscillano tra 6° a 65 anni.

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

N.B. Nei confronti del personale in parola, a trova applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile, che per coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica (41 anni di contributi), è pari a 15 mesi.

■ QUANDO LA PENSIONE FA SPETTACOLO

I ballerini dovranno restare sulle punte qualche mese in più. Ma la loro giova-

ne età pensionabile dovrà superare la soglia fatidica dei 45 anni, prevista finora, per attestarsi a quota 47. Un sacrificio lo dovranno fare pure gli attori: l'addio alla scena arriverà più tardi: a 65 anni nel 2019, con un passaggio più graduale per le donne. Stessa cosa per cantanti e gli sportivi professionisti.

La pensione di vecchiaia spetta a regime (dal 2022) ad una età variabile in funzione della categoria di appartenenza, con almeno 20 anni di contribuzione. Nella fase transitoria i limiti di età sono indicati nella tabella che segue:

Categorie	Uomini	Donne
Artisti lirici; professori d'orchestra; orchestrali; coristi; concertisti; cantanti di musica leggera	<ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2016: 61 anni e 7 mesi • dal 1° gennaio 2019: 62 anni 	<ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2016: 58 anni e 7 mesi • dal 1° gennaio 2018: 59 anni e 7 mesi • dal 1° gennaio 2019: 60 anni • dal 1° gennaio 2020: 60 anni (*) • dal 1° gennaio 2022: 61 anni (*)
Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e indossatori	<ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2016: 64 anni e 7 mesi • dal 1° gennaio 2019: 65 anni 	<ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2016: 61 anni e 7 mesi • dal 1° gennaio 2018: 62 anni e 7 mesi • dal 1° gennaio 2019: 63 anni • dal 1° gennaio 2020: 63 anni (*) • dal 1° gennaio 2022: 64 anni (*)
Tersicorei e ballerini	<ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2016: 46 anni e 7 mesi • dal 1° gennaio 2019: 47 anni 	
Sportivi professionisti	<ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2018: 53 e 7 mesi • dal 1° gennaio 2019: 54 anni 	<ul style="list-style-type: none"> • dal 1° gennaio 2018: 51 e 7 mesi • dal 1° gennaio 2019: 52 anni • dal 1° gennaio 2020: 52 anni (*) • dal 1° gennaio 2022: 53 anni (*)

(*) Tale requisito, attualmente previsto dalla normativa di settore (art. 9 Dpr n. 157/201328 ottobre 2013), dovrà essere adeguato alla speranza di vita.

Bisogna lasciare il lavoro

Per poter avere la pensione di vecchiaia è assolutamente necessario abbandonare il posto di lavoro: l'Inps, quindi, eroga la rendita solo se il dipendente ha già dato le dimissioni. In proposito, il ministero del Lavoro (sollecitato dall'Inps) ha precisato che nel condizionare il conseguimento della pensione di vecchiaia alla cessazione dell'attività, il legislatore ha inteso riferirsi al rapporto di lavoro in essere al momento del perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione. Pertanto, il diritto a pensione viene conseguito anche nel caso in cui il dipendente, una volta compiuta l'età pensionabile e raggiunto il limite contributivo minimo, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso altro datore di lavoro. È come dire che una volta date le dimissioni e acquisito il diritto a pensione, ci si può benissimo rioccupare, anche il giorno dopo, presso un'altra ditta

LA VECCHIAIA DEI GIOVANI

Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 (vedi sopra).

È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia all'età di 71 anni (requisito soggetto agli andamenti demografici), sia le donne che gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi).

Condizione. Affinché venga riconosciuta la pensione, l'importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale Inps (limite pari a 686,98 euro mensili del 2019). Si prescinde da quest'ultima condizione (1,5 volte l'assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all'età di 70 anni (e oltre), in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.

Così i requisiti per i giovani

Decorrenza	Uomini		Donne	
2012	66 anni con 20 di contributi	70 anni con 5 di contributi	62 anni con 20 di contributi	70 anni con 5 di contributi
2013	66 anni e 3 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi	62 anni e 3 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi
2014-2015	66 anni e 3 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi	63 anni e 9 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi
2016-2017	66 anni e 7 mesi con 20 di contributi	70 anni e 7 mesi con 5 di contributi	65 anni e 7 mesi con 20 di contributi	70 anni e 7 mesi con 5 di contributi
2018	66 anni e 7 mesi con 20 di contributi	70 anni e 7 mesi con 5 di contributi	66 anni e 7 mesi con 20 di contributi	70 anni e 7 mesi con 5 di contributi
2019-2020	67 anni con 20 di contributi	71 anni con 5 di contributi	67 anni con 20 di contributi	71 anni con 5 di contributi

AGEVOLATE LE LAVORATRICI MADRI (ART. 1, C. 40 LETT. C), L. 335/1995)

Un'agevolazione è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità.

In questo caso la lavoratrice, alternativamente, può:

- optare per un anticipo di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi (e quindi dopo il terzo figlio non è previsto alcun beneficio);
- ottenere una pensione più alta con la maggiorazione del coefficiente moltiplicatore corrispondente all'età di accesso alla pensione di un anno, in caso di uno o due figli, o di due anni, in caso di tre o più figli.

60

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione di anzianità è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all'età prevista per la vecchiaia. Per un ventennio è stata sul banco degli accusati in quanto considerata la principale mina negli equilibri finanziari del sistema previdenziale pubblico. Le riforme succedutesi nel corso degli anni '90 sono intervenute proprio su questo fronte con l'obiettivo di rendere più stringenti i requisiti previsti. E così, se fino al 1995 per il pensionamento anticipato bastava raggiungere i 35 anni di contributi indipendentemente dall'età, ora ne occorrono più di 43.

SEMPRE PIÙ DIFFICILE ANTICIPARE

La riforma del 1995 aveva introdotto il principio del doppio requisito - 35 anni di contributi, accompagnati da una determinata età anagrafica.

Una riforma basata su un compromesso

che ha consentito, da una parte, un risparmio sulla spesa previdenziale e, dall'altra, ha garantito il rispetto delle aspettative dei più anziani, gli appartenenti alla generazione dei baby-lavoratori, prossimi al traguardo della pensione d'anzianità.

Così che al pensionamento anticipato si poteva arrivare percorrendo due diverse corsie: 35 anni di contributi e un'età minima che è gradualmente salita da 52 a 57 anni (limite rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2007, oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età. Anche il requisito alternativo ha raggiunto il tetto nel 2008 partendo da 36 anni.

Fermo restando il canale dei 40 anni, indipendentemente dall'anagrafe, dal 1° luglio del 2009 entrò in vigore il meccanismo delle "quote". In pratica, il pensionamento anticipato si poteva avere solo se sommando l'anzianità contributiva e l'età si riusciva a raggiungere la quota prevista, in presenza, in ogni caso, di una soglia minima di età e i soliti 35 anni di contributi. Sino al 2011, insomma, il trattamento di anzianità si poteva ottenere raggiungendo "quota 96", con età di almeno 60 anni (quota 97 e almeno a 61 anni per gli autonomi). La quota avrebbe dovuto assestarsi definitivamente a "97" (con almeno 61 anni di età) dal 2013. Ma così non è stato.

40 ANNI SONO POCHI

Con la riforma Monti-Fornero, a partire dal 2012 per ottenere la pensione prima dell'età della vecchiaia occorrono invece almeno 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti sono stati aumentati di un altro mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Questo significa che nel 2013, ad esempio, anno in cui è si è cominciato ad innalzare tutti i parametri anagrafici sulla base delle cosiddette speranze di vita (si veda sopra), il minimo di contributi richiesto per il pensionamento

anticipato è stato di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (42 o 41 anni e 2 mesi più i 3 mesi di aumento per via delle speranze di vita). Nel 2014 si passa a 42 e 6 mesi (41 e 6 mesi per le donne) e così via, sino a raggiungere i 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi le donne) nel triennio 2016-2018.

■ SOPPRESSA LA RIDUZIONE

E, come se non bastasse, proprio al fine di disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, con la riforma Fornero è stata introdotta pure una misura di riduzione. Qualora, infatti, si chiedeva la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l'assegno veniva corrisposto, relativamente alla quota retributiva, con una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo; percentuale che saliva al 2%, per ogni anno di anticipo che superava i 2 anni. Se, ad esempio, si richiedeva la pensione anzianità, all'età di 60 anni, si riscuoteva, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiedeva a 59 anni di età, la decurtazione saliva al 4%.

La riduzione percentuale del trattamento, già effettuata per gli anni 2012-2014, non ha trovato applicazione riguardo ai soggetti che maturavano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, con riferimento ai soli ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016 (art. 1, c. 299, legge n.208/2015). Riduzione che è stata definitivamente soppressa con decorrenza 1° gennaio 2018 dalla Legge di stabilità 2017 (art. 1, c. 194, L. 232/2016).

■ REQUISITI CONGELATI

Il decreto legge n. /2019, con il quale è stata introdotta la famosa "quota 100", ha stabilito il congelamento del requisito contributivo "alternativo". Il requisito

cioè che consente di accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica. In sostanza, il pensionamento anticipato potrà continuare ad avvenire in presenza di 42 e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi le donne), come è avvenuto nel triennio 2016-2018, ma con l'aggiunta della finestra trimestrale. Con il ritardo di 3 mesi, lo sconto, in pratica si riduce a soli 2 mesi. Una eccezione è prevista per coloro che hanno maturato il requisito tra il 1° gennaio ed il .. gennaio (entrata in vigore del decreto legge), i quali potranno intascare l'assegno Inps (compresi i pubblici dipendenti) dal 1° aprile 2019.

■ LAVORATORI PRECOCI

La Legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 199, legge n. 232/2916) ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori c.d. precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico.

Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.

I suddetti lavoratori possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, requisito che grazie al recente decreto legge non è più soggetto agli adeguamenti demografici.

Lo stesso decreto ha però aggiunto la finestra trimestrale. Per cui, la decorrenza del trattamento sarà fissata al primo giorno del trimestre successivo a quello di raggiungimento dei 41 anni di contributi.

Attenzione! I soggetti interessati allo sconto sui requisiti sono i lavoratori che si rientrano in almeno uno dei 4 seguenti profili:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, ed hanno concluso

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;

- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (Legge n.104/1992) o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti;
- c) presentano una riduzione della capa-

rità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

- d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nella tavola sottostante, che abbiano svolto una o più delle attività usuranti riportate in tabella per un periodo di tempo pari ad almeno:

- 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa; oppure
- la metà della vita lavorativa complessiva.

62

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
 B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
 C. Conciatori di pelli e di pellicce
 D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
 E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
 F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
 I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
 L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
 N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
 O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
 P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature
 Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

I requisiti per lasciare il lavoro prima della vecchiaia

Anno	Uomini	Donne
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2017-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019-2020	42 anni e 10 mesi *	41 anni e 10 mesi *

* La decorrenza del trattamento è fissata al primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si maturano i requisiti (la finestra). Per coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio e il .. gennaio la decorrenza è fissata al 1° aprile 2019.

N.B. I valori indicati in tabella sono comprensivi dall'adeguamento alle speranze di vita.

**■ PENSIONE DI ANZIANITÀ
PER I GIOVANI**

Il pensionamento anticipato, rispetto all'età della vecchiaia, sarà possibile anche per i giovani, coloro cioè che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 ed avranno un trattamento interamente calcolato con il meno favorevole criterio contributivo. Dal 1° gennaio 2012 i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995. È inoltre possibile ottenere la pensione anticipata all'età di 71 anni (requisito soggetto agli andamenti demografici), sia le donne che gli uomini, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi).

Condizione. Affinché venga riconosciuta la pensione, l'importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale Inps (limite pari a 1.283 euro mensili del 2019). Si prescinde da quest'ultima condizione (1,5 volte l'assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all'età di 70 anni (e oltre), in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.

**Così la pensione anticipata
per i giovani**

- Interessa i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996
- Età: 64 anni donne e uomini
- Requisiti contributivi: minimo 20 anni effettivi
- Posizione lavorativa: Cessazione rapporto di lavoro subordinato
- Condizione: affinché la pensione sia liquidata è richiesto che l'importo della stessa sia almeno pari a 2, 8 volte dell'ammontare dell'assegno sociale (€ 1.283 mensili del 2019)

■ IN PENSIONE CON "QUOTA 100"

Rappresenta uno dei punti cardine del

"programma di governo" sottoscritto dai due partiti vincitori della consultazione elettorale del marzo 2018. Attuato con il decreto legge n. .../2019.

■ MISURA SPERIMENTALE

L'art. 14 del decreto prevede, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che sia possibile anticipare il pensionamento al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Questo, in altre parole, significa che una volta raggiunta "quota 100", dando le dimissioni, è possibile ottenere la pensione anticipata anche successivamente al dicembre 2021.

Il requisito di età anagrafica (62 anni) non sarà adeguato agli incrementi alla speranza di vita (ex art. 12, legge n. 122/2010).

■ CUMULO GRATUITO

Ai fini del conseguimento del diritto alla "pensione quota 100", gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, il cosiddetto "cumulo gratuito" previsto dalla Legge Finanziaria 2013 (art. 1, commi 243, 245 e 246, legge 228/2012).

■ DECORRENZA

Con "quota 100" ritornano anche le "finestre". La decorrenza della pensione, infatti, è stabilita con il seguente calendario:

- dal 1° aprile 2019 per i lavoratori del settore privato (compresi gli autonomi iscritti all'Inps), che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018;
- il primo giorno del trimestre successivo a quello di maturazione dei requisiti

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

ti, per i lavoratori del settore privato (compresi gli autonomi iscritti all'Inps) che maturano quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;

- dal 1° agosto 2019 per i dipendenti pubblici che hanno maturato quota 100 alla data d'entrata in vigore del decreto legge;
- dal primo giorno del semestre successivo a quello di maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici che matureranno quota 100 dopo l'entrata in vigore del decreto legge;

Infine, i lavoratori del comparto scuola potranno fare domande entro il 28 febbraio 2019 per andare in pensione con quota 100 a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

La pensione in "quota 100" non è presta per il personale militare delle Forze armate, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

VIETATO LAVORARE

La "pensione quota 100" non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendenti o autonomi. Ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Così le finestre

Lavoratore	Maturazione quota 100	Apertura finestra
Dipendente privato	62 anni e 38 di contributi al 31-12-2018	1° aprile 2019
Artigiani, Commercianti e coltivatori diretti	62 anni e 38 di contributi al 31-12-2018	1° aprile 2019
Dipendente privato	62 anni e 38 di contributi dal 1-1-2019	1° giorno del trimestre successivo
Artigiani, Commercianti e coltivatori diretti	62 anni e 38 di contributi dal 1-1-2019	1° giorno del trimestre successivo
Dipendente pubblico *	62 anni e 38 di contributi al 31-12-2018	1° agosto 2019
Dipendente pubblico *	62 anni e 38 di contributi dal 1-1-2019	1° giorno del semestre successivo
Settore scuola	62 anni e 38 di contributi entro il 31-12-2019	1° settembre 2019 (domanda entro 28-2-2019)

* La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

LE RENDITE PER INVALIDITÀ

La legislazione attualmente in vigore prevede due diverse prestazioni a favore di chi è vittima di infortuni o malattie dalle conseguenze tragiche: una interessa

le forme invalidanti meno gravi (assegno d'invalidità) e l'altra i casi di infermità totale (pensione d'inabilità).

L'austerità previdenziale ha interessato anche questi trattamenti che vengono ridotti nel caso in cui l'invalido possa contare anche su redditi di lavoro.

La quota 100 in pillole

Requisiti	Età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni. Il requisito di età anagrafica (62 anni) non sarà adeguato agli incrementi alla speranza di vita
Durata	In via sperimentale per il triennio 2019-2021. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Ciò significa che una volta raggiunta "quota 100", dando le dimissioni, è possibile ottenere la pensione anticipata anche successivamente al dicembre 2021
Decorrenza	Con quota 100 ritornano anche le «finestre». La decorrenza della pensione, è stabilita come segue: <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° aprile per i lavoratori del settore privato, che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018; • il primo giorno del trimestre successivo alla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato che maturano quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; • dal 1° agosto per i dipendenti pubblici che hanno maturato quota 100 entro il gennaio 2019; • dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici che matureranno quota 100 dal gennaio 2019 in poi

■ L'ASSEGNO D'INVALIDITÀ

Viene riconosciuto quando la capacità di lavoro risulta ridotta in modo permanente a meno di un terzo (67% di invalidità). L'assegno ha carattere temporaneo poiché viene accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma, sempre che il titolare risulti ancora invalido. Per ottenere la prosecuzione del trattamento bisogna presentare all'Inps una specifica domanda. Se la richiesta viene inoltrata nel semestre precedente il termine del triennio, la domanda ha effetto dal primo giorno del mese successivo e così il pagamento dell'assegno non subisce soluzioni di continuità. Se invece la domanda viene presentata entro i 120 giorni successivi al termine del triennio, la conferma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Attenzione, però: il nuovo triennio decorre dalla scadenza del precedente e non dalla data di conferma dell'assegno. La richiesta presentata dopo la scadenza del termine di 120 giorni è considerata e definita quale nuova domanda di assegno.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente, ossia indipendentemente dalla domanda dell'interessato.

■ POI DIVENTA VECCHIAIA

L'assegno non è reversibile ai superstiti e, al raggiungimento dell'età pensionabile, si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia purché l'invalido possa far valere almeno 20 anni di contributi. A questo scopo la legge stabilisce che i periodi di godimento dell'assegno, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa, sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione.

In pratica, vengono considerati come periodi coperti da contribuzione in sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia, ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione della relativa misura.

Un esempio. La signora Rossi a dicembre 2018 ha compiuto 66 anni e 10 mesi e ha versato solo 18 anni di contributi (in luogo dei previsti 20 anni). Al compimen-

I requisiti per i trattamenti di invalidità

Invalità	Spetta se il grado d'invalidità è almeno pari al 67%. L'assegno ha durata triennale e può essere rinnovato
Inabilità	Spetta a chi si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività (100% invalidità). L'assegno è permanente. Viene calcolato sommando agli anni di contribuzione effettiva il periodo mancante al compimento dei 60 anni
Requisiti	Oltre al grado d'invalidità il lavoratore deve avere almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente

to dell'età pensionabile, la signora risulta titolare di assegno d'invalidità da circa due anni e mezzo. In questo caso l'Inps liquida lo stesso la pensione di vecchiaia, sommando fittiziamente i due anni e mezzo durante i quali la signora ha percepito l'assegno d'invalidità, sulla base però dei soli 18 anni di contribuzione effettiva.

LA PENSIONE D'INABILITÀ

66

Viene corrisposta al lavoratore che si venga a trovare nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficua attività; in sostanza, ne ha diritto chi è invalido al 100%.

Per ottenere la pensione di inabilità occorre cessare qualsiasi attività lavorativa (sia dipendente che autonoma). Questo tipo di prestazione, che è reversibile nei confronti dei familiari superstiti, presenta rilevanti vantaggi sul piano economico, perché viene calcolata non solo sulla base dei contributi effettivi, ma anche considerando come lavorati gli anni compresi tra la decorrenza del trattamento d'inabilità e la data di compimento dei 60 anni (donne e uomini), entro il tetto massimo di 40 anni di contributi.

Facciamo un esempio. Il signor Bianchi, lavoratore dipendente, viene riconosciuto inabile all'età di 35 anni, dopo 15 anni di lavoro. La sua pensione viene calcolata dall'Inps con riferimento a 40 anni di contributi, in misura pari, cioè, ai 15 anni effettivamente versati, maggiorati di altri

25, tanti quanti ne mancano per raggiungere i 60 anni.

MINIMO CONTRIBUTIVO

Sia per l'assegno d'invalidità che per la pensione di inabilità è richiesto un minimo di cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

I TAGLI PER CHI LAVORA

Con la riforma Dini, a partire dal 1° settembre 1995 gli assegni vengono ridotti proporzionalmente all'entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa (dipendente o autonoma). Se l'invalido che continua a lavorare percepisce una somma superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps si vede decurtare la pensione del 25%; se il suo reddito da lavoro supera cinque volte l'ammontare annuo del minimo, il taglio è del 50%. In sostanza l'assegno d'invalidità viene corrisposto:

- a. nella misura ridotta al 75% del suo ammontare, nel caso in cui il titolare consegua redditi da lavoro (dipendente, autonomo d'impresa) d'importo annuo superiore ai 26.676,52 euro (valore 2019);
- b. nella misura ridotta al 50% del suo ammontare, nel caso in cui il titolare consegua redditi da lavoro superiori a 33.345,65 euro (valore 2019).

Attenzione. La riduzione dell'assegno

Invalidi e cumulo

Reddito di lavoro dell'invaligo *	% di riduzione dell'assegno spettante
Fino a 4 volte l'ammontare del minimo (€ 26.676,52)	--
Oltre 4 volte l'ammontare del minimo (€ 33.345,65)	25%
Oltre 5 volte l'ammontare del minimo (€ 40.014,78)	50%

* Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa

perché l'invaligo non ha cessato di lavorare, non evita l'applicazione delle norme sul cumulo. In pratica, oltre a vedersi ridotta la pensione cui avrebbe diritto, chi continua a esercitare un'attività può essere costretto a restituire parte dell'assegno.

Ovviamente, l'incumulabilità, in questo caso, opera sull'importo dell'assegno ridotto, sempre che sia di ammontare superiore al trattamento minimo.

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Una importante novità in materia previdenziale del pubblico impiego è l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La riforma del 2012, demanda infatti la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall'Inail).

Il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla precedente normativa vigente nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Sarà sempre più difficile ereditare la pensione. Tra i tanti aggiustamenti apportati

al sistema previdenziale negli ultimi anni, c'è anche quello di vincolare il trattamento spettante al coniuge superstite alla situazione economica della stessa.

Sull'esempio di quanto stabilito da molte legislazioni europee, infatti, queste pensioni subiscono tagli nel caso in cui il coniuge superstite possa vantare redditi propri superiori a tre volte il trattamento minimo Inps. Ipotesi, questa, che si presenterà sempre più spesso in futuro, quando molte donne lavoratrici potranno contare su assegni pensionistici propri piuttosto consistenti.

Il taglio introdotto nel 1995 dalla riforma Dini, purtroppo, non è stato finora compreso nei suoi giusti termini. La soglia che fa scattare la riduzione della pensione di reversibilità non è particolarmente elevata: in base ai dati del 2019 il limite è di 20.008 euro (al lordo dell'Irpef).

Facile capire come, in assenza di una protezione aggiuntiva, le condizioni economiche del nucleo familiare possano subire un drastico peggioramento se si verifica un evento così tragico come la morte del capofamiglia.

LE REGOLE DA CONOSCERE

Sono di due tipi i trattamenti pensionistici che il nostro sistema prevede a favore del coniuge e dei figli di un lavoratore scomparso. Vediamoli:

a. *la pensione di reversibilità*. Spetta quando il familiare deceduto era già pensionato, cioè risultava già titolare di una pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità;

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

I requisiti per la pensione di reversibilità

A chi spetta	Al coniuge, anche se divorziato; ai figli minorenni, studenti universitari o inabili a condizione che risultino a carico. In mancanza a nipoti, ascendenti e fratelli
Requisiti	Se il familiare era già pensionato non sono richiesti particolari requisiti. Se il familiare era ancora in attività deve avere un minimo di 15 anni di contributi, oppure 5 anni complessivi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso (pensione indiretta)
Quanto spetta	Al coniuge solo 60%. Con un figlio si sale all'80%, con due o più figli si arriva al 100%. Al figlio solo spetta il 70%, a due o figli l'80%, a tre figli il 100%
Condizioni	Il coniuge superstite non deve avere redditi propri superiori a determinate soglie, in caso contrario la pensione viene ridotta. I tagli si applicano solo alle pensioni con decorrenza dal primo settembre '95 in poi. Sono esclusi i nuclei con figli minori

68

b. la pensione indiretta. Spetta al coniuge e ai figli di un lavoratore scomparso mentre era ancora in attività. Perché scatti il diritto, il familiare scomparso deve aver maturato, indipendentemente dall'età, 15 anni di contributi (il minimo previsto per la pensione di vecchiaia prima della riforma Amato) oppure un minimo di cinque anni, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso.

I SUPERSTITI AVENTI DIRITTO

I superstiti che possono avere la reversibilità o la pensione indiretta si possono classificare in due grandi gruppi:

- il coniuge e i figli;
- i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili. Si tratta però di casi piuttosto rari. Chi appartiene a questa categoria, infatti, subentra nel diritto non solo in mancanza del coniuge o dei figli ma anche se è in possesso di requisiti piuttosto rigidi.

CONIUGE

La vedova o il vedovo hanno sempre diritto alla pensione, a volte anche in caso

di divorzio, a condizione che non si siano risposati.

La legge stabilisce, infatti, che, in assenza di un coniuge superstite in possesso dei requisiti per incassare la rendita di reversibilità (o indiretta), il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto alla pensione se risulta titolare di assegno alimentare e se il rapporto (di lavoro) di cui trae origine il trattamento è anteriore alla sentenza che ha posto fine al vincolo matrimoniale. Nel caso in cui, dopo lo scioglimento del matrimonio, il lavoratore si sia risposato, il Tribunale può disporre che sia corrisposta al coniuge (o ai coniugi), rispetto al quale era stata pronunciata sentenza di divorzio, una quota della pensione eventualmente spettante al partner con il quale lo stesso lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso. Il vedovo (o la vedova) decade dal diritto alla pensione quando contrae nuovo matrimonio. In questo caso ha diritto a una indennità "una tantum" pari a due annualità, compresa la tredicesima.

La quota la stabilisce il Tribunale sulla base degli anni di matrimonio, tenendo conto anche dei periodi di convivenza pre-matrimoniali. I giudici possono prendere

Che cosa succede in caso di separazione o divorzio

Situazione matrimoniale	Diritto alla pensione	Condizioni
Separazione consensuale	Sì	Nessuna
Separazione senza colpa	Sì	Nessuna
Separazione per propria colpa	Sì	Diritto assegno alimentare
Divorzio unico superstite	Sì	Diritto assegno divorzile
Divorzio in presenza di altro coniuge	Sì (in quota) *	Diritto assegno divorzile
Divorzio in presenza di nuovo matrimonio del superstite	No	--

in considerazione altri elementi come la posizione economica del coniuge divorziato e del superstite.

■ PROLE

I figli superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta a condizione che risultino:

- minorenni o studenti di scuola media superiore (dai 18 ai 21 anni) e universitari tra i 18 e i 26; il diritto spetta fino al conseguimento della laurea, ma solo se i figli erano a carico e senza attività lavorativa alla data del decesso del genitore. Per essere considerati a carico non devono avere un reddito superiore al trattamento minimo Inps maggiorato del 30% (per il 2014 il limite è di 652 euro al mese);
- inabili senza limite di età: In questo caso è necessario che siano a carico e già inabili all'atto della scomparsa del genitore.

I nipoti minori, purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli e quindi rientrano tra i destinatari diretti alla pensione di reversibilità. È condizione indispensabile che il nipote sia stato mantenuto dalla persona scomparsa

e che non sia autosufficiente dal punto di vista economico.

■ ASCENDENTI E FRATELLI

I genitori subentrano nel diritto alla pensione solo in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti. A condizione, però, che abbiano compiuto i 65 anni di età, siano privi di altra rendita (con esclusione della pensione di guerra o di un trattamento di natura assistenziale) e risultino a carico del figlio defunto (reddito non superiore al trattamento minimo Inps, maggiorato del 30%, per il 2019, quindi, 723 euro al mese). I fratelli e le sorelle, infine, entrano in scena in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori o se questi, pur esistenti, non hanno diritto alla pensione.

Subentrano nel diritto se celibi (o nubili), inabili e a carico del fratello defunto (i limiti sono gli stessi dei genitori).

I nipoti minori, purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli e quindi rientrano tra i destinatari diretti alla pensione di reversibilità. È condizione indispensabile che il nipote sia stato mantenuto dalla persona scomparsa e che non sia autosufficiente dal punto di vista economico.

Chi eredita la pensione

(Come viene ripartita la pensione in base alla composizione del nucleo familiare)

Superstite	Quota spettante
Coniuge	60 %
1 figlio minore, studente o inabile	70 %
Coniuge ed 1 figlio	80 %
Coniuge e 2 o più figli	100 %
2 figli	80 %
3 o più figli	100 %
Genitori, per ciascuno	15 %
Fratelli o sorelle, per ciascuno	15 %

LE QUOTE

La misura della pensione ai superstiti è stabilita in una quota-parte del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato alla data del decesso. Le quote sono le seguenti:

- 60% al coniuge e all'orfano solo;
- 20% per ciascun figlio se ha diritto anche il coniuge, oppure 40% pro capite se hanno diritto solo i figli;
- 15% per i genitori, i fratelli e le sorelle, per ciascun avente diritto.

Dal 1° settembre 1995, in seguito alla riforma, all'orfano solo (nel caso di unico superstite) spetta il 70% anziché il 60%.

In ogni caso, la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

PAR CONDIZIO TRA PUBBLICI E PRIVATI

Dal 1° settembre 1995 le aliquote spettanti ai superstiti dei dipendenti pubblici sono parificate a quelle previste per l'Inps (più favorevoli). Alla vedova dello statale, quindi, spetta il 60% della pensione del marito defunto. Prima, la reversibilità veniva calcolata nella misura del 50%, a cui era aggiunta l'intera indennità integrativa

speciale (la quota di contingenza contenuta nello stipendio dei dipendenti pubblici).

QUESTIONE DI REDDITO

All'estero il coniuge superstite non ha sempre diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Sino al 1995, quando moriva un lavoratore in attività o un pensionato, la vedova (o il vedovo) aveva diritto al 60% di quello che spettava (o sarebbe spettato) al defunto, indipendentemente dalla sua situazione economica. In molti Stati d'Europa invece la reversibilità viene riconosciuta solo se ci sono orfani minori, oppure se il superstite non ha altre entrate. Ebbene, la scure dei risparmi si è abbattuta anche sulle vedove. Queste in sintesi, le regole:

1. se il coniuge superstite ha un reddito Irpef superiore a tre volte il trattamento minimo Inps (20.007,39 euro per il 2019) ha diritto al 75% della pensione di reversibilità che gli sarebbe spettata normalmente. È come dire che viene corrisposta una pensione pari al 45% di quella incassata (o maturata) dal defunto, invece del tradizionale 60%. Ad esempio se la pensione del defunto era di 20.000 euro invece dei 12.000 teorici spettanti, il coniuge con redditi propri incasserà una

70

Cumulo tra reddito e pensione di superstiti

Reddito Irpef del superstite	Percentuale di cumulabilità /Quota spettante
Fino a 2 volte l'ammontare del minimo Inps (€ 13.338,26)	100% (60%)
Fino a 4 volte l'ammontare del minimo (€ 26.676,52)	75% (45%)
Fino a 5 volte l'ammontare del minimo (€ 33.345,65)	60% (36%)
Oltre 5 volte l'ammontare del minimo (€ 33.345,65)	50% (30%)

- rendita annua di 9.000 euro;
- se il reddito Irpef è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (26.676,52 euro, per il 2019) il taglio arriva al 40%. Al coniuge superstite andrà, quindi, un assegno pari al 36% di quello spettante al defunto. Ritornando al caso precedente invece dei 12.000 euro annui, l'Inps erogherà una somma non superiore a 7.200 euro;
 - la sforbiciata sale al 50% se il reddito Irpef è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (33.345,65 euro per il 2019). In pratica il superstite ha diritto solo a metà della rendita di reversibilità; cioè il 30% di quanto ma-

turato dal coniuge defunto (nel nostro caso 6.000 euro).

I redditi da prendere in considerazione sono quelli da dichiarare al Fisco con il modello Unico o 730.

Non costituiscono reddito:

- i trattamenti di fine rapporto (la liquidazione) e le loro eventuali anticipazioni;
- la casa di proprietà del superstite (se vi abita);
- e competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- la stessa rendita di reversibilità che potrebbe essere soggetta a riduzione e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare.

71

Il matrimonio non può avere ostacoli

L'avevano soprannominata la norma "anti-badanti" (art. 18, legge n. 111/2011) poiché era finalizzata ad impedire che matrimoni di comodo tra un pensionato anziano ed uno più giovane, dessero diritto ad una reversibilità pagata per intero. Si trattava del ritorno ad una vecchia normativa "antiabusi" (per scoraggiare in questo caso i matrimoni fittizi tra assistiti e badanti) già presente nell'ordinamento pensionistico statale e giudicata incostituzionale nei primi anni '70. Dal 1° gennaio 2012, dunque, per le pensioni di reversibilità, quando il pensionato deceduto aveva contratto il matrimonio in un'età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni, l'importo della prestazione avrebbe dovuto essere ridotto. Un abbattimento pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. La Consulta dice no. A rimettere le cose a posto ci ha pensato la Corte Costituzionale (sentenza n.17472016). L'ordinamento, secondo la Consulta, configura la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale, uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno. In sostanza, la Corte ha ritenuto che la norma bocciata avesse irragionevolmente sacrificato i diritti previdenziali del coniuge superstite. Non è infatti possibile considerare tutte le unioni con forti differenze d'età dettate da un interesse economico, per via del cambiamento dei costumi della società italiana e dell'aumento dell'aspettativa di vita. Così l'Inps (circolare n. 178/2016) ha proceduto d'ufficio alla ricostituzione delle pensioni colpite dal taglio

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Le pensioni 2019

Anzianità al 31 dicembre 1995	Requisito pensione di vecchiaia	Requisito pensione di anzianità	Requisito pensione di invalidità/inabilità	Requisito pensione ai superstiti	Criterio di calcolo della pensione
Almeno 18 anni	Minimo di 20 anni di contributi e 67 anni di età	42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi le donne) indipendentemente dall'età	Minimo 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente	Minimo 15 anni di contributi, oppure solo 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso	Retributivo per l'anzianità maturata a 31.12.2011 e contributo per l'anzianità acquisita da 1° gennaio 2012 in poi
Meno di 18 anni	Minimo di 20 anni di contributi e 67 anni di età	42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi le donne) indipendentemente dall'età	Minimo 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente	Minimo 15 anni di contributi, oppure solo 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso	Retributivo per l'anzianità maturata a 31.12.1995 e contributo per l'anzianità acquisita da 1° gennaio 1996 in poi
Nessuna	Minimo di 20 anni di contributi e 67 anni di età, oppure 5 anni di contributi e almeno 71 anni di età	Minimo di 20 anni di contributi e almeno 64 anni di età	Minimo 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente	Minimo 15 anni di contributi, oppure solo 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso	Contributivo

Ape sociale, proroga al 2019

.....
di **Daniele Cirioli**

■ UN ANNO ANCORA DI APE SOCIALE

Due le scadenze per fare istanza di riconoscimento del diritto, a disposizione di quanti si trovano o verranno a trovarsi, nel corso del 2019, nelle condizioni di accedere all'Ape sociale. La prima è al 31 marzo, la seconda al 15 luglio. Muoversi in tempo conviene: solo presentando domanda entro il 31 marzo si avrà diritto anche agli arretrati (da gennaio); altrimenti l'Ape decorrerà dal mese successivo alla richiesta. Chi farà domanda oltre il 15 luglio, comunque entro il 30 novembre, avrà l'Ape solo in presenza di risorse finanziarie sufficienti. A stabilirlo è il decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni, approvato dal consiglio dei ministri.

■ METTERSI A RIPOSO PRIMA

L'Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico, mediante erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello stato). Queste le condizioni per il diritto:

- aver cessato l'attività lavorativa;
- non essere titolare di una pensione diretta;
- trovarsi in una delle "particolari" situazioni tutelate indicate in tabella;
- far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività

cd "gravose");

- maturare una pensione di vecchiaia d'importo non inferiore a 1,4 volte l'importo della pensione minima dell'Inps (poco più di 718 euro mensili nel 2019).

■ LE "SITUAZIONI" PER IL DIRITTO

Potenziali interessati all'Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all'Inps, compresi quelli della gestione separata. Il diritto si matura alle predette condizioni da parte dei soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- anzianità contributiva di almeno 30 anni e versare in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento economico e aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell'intera indennità di disoccupazione spettante (Naspi, Dis-Coll, etc.). Rientrano in questa categoria anche i lavoratori il cui stato di disoccupazione deriva dalla scadenza naturale di un contratto a termine, a patto che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per una durata di almeno 18 mesi;
- anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta dell'Ape sociale assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di I grado, convivente, con handicap grave (ex legge n. 104/1992); ovvero i parenti di II grado (conviventi), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Le lavorazioni agevolate

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Conciatori di pelli e di pellicce

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

Conduttori di mezzi pesanti e camion

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

Professioni infermieristiche definite dal dm 14 settembre 1994, n. 739 e professioni ostetriche definite dal dm 14 settembre 1994, n. 740 con attività di lavoro organizzato a turni e svolte in strutture ospedaliere

Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie

Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende: a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micro-nido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

Professioni che provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per famiglie; raccolgono e trasportano bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di coop

Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non compresi nel dlgs n. 67/2011

Marittimi imbarcati e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

70 anni d'età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (divorziati, ecc.);

- anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74%;
- essere un lavoratore dipendente in possesso di anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della doman-

da di accesso all'Ape sociale svolge da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, in via continuativa, una o più delle previste attività gravose (si veda tabella).

Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all'Ape sociale può essere pre-

sentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, l'Inps ha spiegato che, in assenza di un'esplicita definizione di legge, si fa riferimento soltanto alle patologie a carattere permanente, vale a dire:

patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a ricattizzazioni periodiche;

patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

SCONTO SPECIALE ALLE MAMME

no sconto speciale è previsto a favore delle lavoratrici donne e, in particolare alle "madri": hanno diritto allo sconto di 1 anno del requisito contributivo di accesso all'Ape per ogni figlio, fino a un

massimo di 2 anni. Ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e gli adottivi. Pertanto, le madri con due figli possono accedere all'Ape con 28 anni di contributi (34 anni, se risultano addette a lavori gravosi), mentre quelle con un figlio con 29 anni di contributi (35 anni per i lavori gravosi).

DUE LE DOMANDE

Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell'Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti. Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto. Cosa fatta dall'Inps, a seguito di domanda da parte dell'interessato, comunicando: il riconoscimento del diritto all'Ape con indicazione della prima decorrenza utile, ovvero con differimento della decorrenza (in caso d'insufficienza delle risorse finanziarie); rigetto della domanda, qualora non sussistano le condizioni per il diritto. A questo punto, se c'è diritto, il beneficiario può fare la seconda domanda, che è quella di liquidazione. Non c'è un termine; tuttavia, si tenga conto che l'Ape sociale verrà erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Rottamazione licenze commerciali

di Daniele Cirioli

76

Torna in gioco la «rottamazione delle licenze» e ritorna per sempre, come misura strutturale senza cioè più una scadenza. A decorrere dal 1° gennaio, infatti, i commercianti costretti ad abbassare le serrande per sempre, in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio 2019), possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo in misura pari al trattamento minimo dell'Inps (513 euro mensili). L'opportunità è offerta ai commercianti con 62 anni d'età (57 anni se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale al comune. L'indennizzo viene erogato fino al compimento dell'età per la pensione. Conseguentemente è riattivata dal 1° gennaio 2019 la maggiorazione contributiva (0,09 per cento) a carico dei commercianti, finalizzata a finanziarie il beneficio, che altrimenti sarebbe terminata lo scorso 31 dicembre.

LA ROTTAMAZIONE LICENZE

Si chiama così perché agganciata alla chiusura definitiva di una licenza commerciale (è il titolo autorizzativo rilasciato dai comuni per esercitare un'attività commerciale: negozi e botteghe vari). È una sorta di prepensionamento, perché consente di anticipare la chiusura del negozio rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito: in attesa della pensione si percepisce una "indennità", il cui importo è pari al minimo Inps di pensione. Quando poi si maturano i requisiti, l'indennità è sostituita dalla pensione

vera e propria. La misura ha fatto esordio la prima volta nel 1996 (dlgs n. 207/1996) ed è rimasta operativa fino al 2011; poi è stata bloccata. La legge Stabilità 2011 l'ha riattivata nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo, ritorna in via strutturale, senza cioè più una scadenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

SOGGETTI INTERESSATI, REQUISITI E CONDIZIONI

Destinatari della misura sono:

- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.);
- i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati fiere, ecc.);
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per maturare il diritto all'indennizzo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se donna;
- anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione "artigiani e commercianti" Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività;

Quando si è in presenza di tali requisiti si può conseguire il diritto all'indennizzo alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività com-

In pensione rottamando la licenza

Periodo	Età per la pensione di vecchiaia
Lavoratrici iscritte alla gestione commercianti dell'Inps	
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019	67 anni
Lavoratori iscritti alla gestione commercianti dell'Inps	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019	67 anni

merciale (l'attività deve "cessare": il negozio, cioè, deve essere definitivamente chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività);

- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata (la c.d. "licenza commerciale"). Se l'attività commerciale è stata avviata dopo l'ultima riforma (dlgs n. 114/1998) va comunicata al Comune la sola cessazione dell'attività.

Inoltre, è necessario pure che il titolare dell'attività effettui la cancellazione:

- dal registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec), tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale requisito è richiesto soltanto per coloro che si sono iscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti, non è più richiesto l'obbligo d'iscrizione al Rec per chi esercita attività di commercio al minuto e, pertanto, non può esserci cancellazione;
- dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

LA MISURA DELL'INDENNIZZO

Una volta maturati i requisiti (età e anzianità d'iscrizione all'Inps) e realizzate le condizioni (chiusura attività, consegna licenza, cancellazione dalla Camera di commercio) è possibile fare domanda all'Inps. L'Indennizzo viene erogato dal mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia (si veda tabella); a partire dal mese successivo percepirà la pensione.

La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione "artigiani e commercianti" Inps che dal 1° gennaio 2019 è pari a 513 euro.

STABILIZZATA ANCHE LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

L'incentivo si autofinanzia con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (in tal modo è praticamente a costo zero per le casse di Inps e stato). L'aggiuntiva aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti. Con la riattivazione dell'incentivo è stato, conseguentemente, riattivato anche l'obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, che altrimenti sarebbe terminato il 31 dicembre 2018.

Alcuni casi particolari

Indennizzo e pensione di anzianità (o anticipata)

Chi rottama la licenza ha diritto all'indennizzo anche se è già titolare o ha comunque maturato i requisiti per la pensione di anzianità o anticipata della gestione "artigiani commercianti". In tal caso l'indennizzo spetta fino al mese di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e durante tale periodo non è accreditata alcun contributo, neppure figurativo (perché l'art. 3, comma 2, dlgs n. 207/1996 prevede espressamente che il periodo di fruizione dell'indennizzo "è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione", non anche della "misura").

Fonte: Inps, messaggio n. 7384/2014

Indennizzo e assegno sociale

Chi rottama la licenza ha diritto all'indennizzo anche se è titolare di assegno sociale. Tuttavia, poiché il diritto all'assegno sociale è subordinato al fatto che il beneficiario non abbia redditi propri (salvo alcune esclusioni tassativamente fissate dalla legge, tra cui non compare l'indennizzo) o li possieda d'importo inferiore alla misura dello stesso assegno, nella maggior parte dei casi potrà scaturire la revoca del diritto all'assegno sociale, laddove sia superato il limite reddituale annuale.

Fonte: Inps, messaggio n. 7384/2014

Indennizzo e pensione di vecchiaia

L'indennizzo non può essere concesso a quei soggetti che, al momento della domanda, hanno compiuto l'età per la pensione di vecchiaia. Il divieto, ovvio, arriva dalla disciplina stessa la quale stabilisce che l'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile. Secondo l'Inps, in conseguenza di ciò è l'impossibilità di estendere il godimento dell'indennizzo fino ai 71 anni d'età (età fino a cui si può restare a lavoro per migliorare la pensione di vecchiaia); e l'impossibilità di erogare l'indennizzo ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia della gestione Inps "artigiani e commercianti" o a quanti siano in possesso dei relativi requisiti.

Fonte: Inps, messaggio n. 7384/2014

La misura della pensione

di **Leonardo Comegna**

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dai singoli lavoratori alla data del 31 dicembre 1995:

- per chi può contare su almeno 18 anni di assicurazione si applica il tradizionale, e più favorevole, criterio retributivo, legato agli stipendi dell'ultimo periodo lavorativo. Con la riforma Fornero, il calcolo retributivo interessa però solo l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011;
- per chi ha meno di 18 anni di assicurazione, il criterio utilizzato è quello misto. Per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 si applica il metodo retributivo, per i periodi successivi vale il criterio contributivo, strettamente legato al valore dei versamenti effettuati;
- a chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 1996, si applica invece il solo criterio contributivo.

Un calcolo per tre

Anzianità contributiva	Sistema di calcolo
Almeno 18 anni al 31.12.1995	Misto: retributivo per l'anzianità acquisita sino al 31.12.2011 e contributivo per l'anzianità acquisita dal 1° gennaio 2012
Meno di 18 anni 31.12.1995	Misto: retributivo per l'anzianità acquisita sino al 31.12.1995 e contributivo per l'anzianità acquisita dal 1° gennaio 1996
Nessuna al 31 dicembre 1995	Contributivo: sulla base di tutta la contribuzione versata nell'intero arco della vita lavorativa

79

IL METODO RETRIBUTIVO

Il sistema di calcolo retributivo si basa su tre elementi: il numero degli anni di contribuzione, la media delle retribuzioni, aggiornate Istat, percepite nell'ultimo periodo di attività e la cosiddetta aliquota di rendimento, ossia la percentuale che si applica alla retribuzione pensionabile per ricavare l'importo della pensione.

L'ammontare della quota retributiva della pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contri-

buzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

La riforma Amato del 1993 stabilisce che l'ammontare della rendita sia costituito dalla somma di due distinte quote (A + B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992, calcolata sulla media retributiva dell'ultimo quinquennio; la seconda (B) corrispondente all'anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1993 in poi, determinata sulla

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

base degli stipendi degli ultimi 10 anni.

Quando la retribuzione annua pensionabile supera una certa somma (nota come "tetto pensionabile") per il 2019 è fissata in 47.143 euro, l'aliquota di rendimento per il calcolo della quota "A" viene ridotta con la seguente progressione:

- all'1,50% per la quota compresa tra 47.143,00 e 62.700,19 euro;
- all'1,25% per la fascia compresa tra 62.700,19 e 78.257,38 euro;
- all'1%, infine, per l'ulteriore quota eccedente 78.257,38 euro.

Per le anzianità contributive maturate dopo il 1° gennaio 1993, la cosiddetta quota B, le aliquote di rendimento sono invece le seguenti:

- 2%, sino al tetto di 47.143,00 euro;
- 1,60% per la quota compresa tra 47.143,00 e 62.700,19 euro;
- 1,35% per la fascia compresa tra 62.700,19 e 78.257,38 euro;
- 1,10%, per la quota compresa tra 78.257,38 e 89.571,70 euro;
- 0,90%, per l'ulteriore della fascia eccedente 89.571,70 euro.

Aliquote di rendimento pensioni 2019 (dipendenti)

	Quota A *	Quota B
Fino a € 47.143,00	2,00%	2,00%
Da € 47.143,00 a € 62.700,19	1,50%	1,60%
Da € 62.700,19 a € 78.257,38	1,25%	1,35%
Da € 78.257,38 a € 89.571,70	1,00%	1,10%
Oltre € 89.571,70	1,00%	0,90%

Aliquote di rendimento pensioni 2019 (autonomi)

	Quota A	Quota B
Fino a € 47.143,00	2,00%	2,00%
Da € 47.143,00 a € 62.700,19	1,50%	1,60%
Da € 62.700,19 a € 78.257,38	1,25%	1,35%
Da € 78.257,38 a € 78.572,00	1,00%	1,10%

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.

** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011.

80

IL METODO CONTRIBUTIVO

Il sistema contributivo di calcolo della pensione è il perno su cui ruota la riforma Dini del 1995. In questo regime la pensione cui si ha diritto è strettamente collegata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa e non agli stipendi dell'ultimo periodo come avviene

con il sistema retributivo. Dato che gli ultimi stipendi sono, in genere, i più elevati è facile intuire come il criterio contributivo risulti assai meno vantaggioso.

Lo scopo del nuovo meccanismo di calcolo è stato introdotto proprio per riequilibrare, una volta entrato a pieno regime, la spesa previdenziale.

Il sistema contributivo funziona gros-

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

I coefficienti di trasformazione del montante contributivo accumulato (2019-2020)

Età alla decorrenza della pensione

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,200	4,208	4,217	4,226	4,234	4,243	4,252	4,260	4,269	4,278	4,286	4,295
58	4,304	4,313	4,322	4,331	4,340	4,349	4,359	4,368	4,377	4,386	4,395	4,404
59	4,414	4,423	4,433	4,443	4,453	4,463	4,473	4,482	4,492	4,502	4,512	4,522
60	4,532	4,542	4,552	4,563	4,573	4,584	4,594	4,604	4,615	4,625	4,636	4,646
61	4,657	4,668	4,679	4,690	4,701	4,712	4,723	4,734	4,745	4,756	4,767	4,778
62	4,790	4,801	4,813	4,825	4,837	4,849	4,861	4,872	4,884	4,896	4,908	4,920
63	4,932	4,944	4,957	4,969	4,982	4,992	5,007	5,020	5,032	5,045	5,057	5,070
64	5,083	5,096	5,110	5,123	5,137	5,150	5,164	5,177	5,191	5,204	5,218	5,231
65	5,245	5,259	5,274	5,288	5,303	5,317	5,332	5,346	5,361	5,375	5,390	5,404
66	5,419	5,434	5,449	5,465	5,480	5,496	5,511	5,526	5,542	5,557	5,573	5,588
67	5,604	5,620	5,637	5,654	5,670	5,687	5,704	5,720	5,737	5,754	5,770	5,787
68	5,804	5,822	5,840	5,858	5,876	5,894	5,912	5,930	5,948	5,966	5,984	6,002
69	6,021	6,040	6,060	6,080	6,099	6,119	6,139	6,158	6,178	6,198	6,217	6,237
70	6,257	6,278	6,299	6,321	6,342	6,363	6,385	6,406	6,427	6,449	6,470	6,491
71	6,513	6,513	6,513	6,513	6,321	6,513	6,513	6,513	6,513	6,513	6,513	6,513

so modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio (il 24% del reddito d'impresa per artigiani e commercianti). Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il Prodotto interno lordo) e all'inflazione. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età. Il coefficiente, ad esempio, è pari al 4,200%, per chi chiede la rendita a 57 anni (perché divenuto invalido, ad esempio), sale al 4,790% per chi decide di lasciare il la-

voro a 62 anni e al 5,604% se si resiste fino a 67 anni.

I coefficienti di trasformazione del capitale contributivo accantonato sono rivisti ogni 2 anni.

Un esempio. Un giovane entrato stabilmente nel mondo del lavoro a 27 anni d'età, con uno stipendio di 15 mila euro. Il primo anno accantona 4.950 euro (il 33% di 15 mila), il secondo anno ne accantonerà 5.115 (il 33% dello stipendio di 15.500 euro) e così via. Dopo 40 anni (a 67 anni di età) supponiamo che abbia accumulato 400 mila euro (valore già capitalizzato), montante che gli consentirà di ottenere una pensione annua di 22.242 euro (400.000 per 5,604%), ossia 1.711 euro al mese, al lordo dell'Irpef.

■ LA QUOTA C

Come accennato, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali beneficiavano del solo (e più favorevole) criterio retributivo.

Per spiegare meglio le operazioni da eseguire per determinare la misura della rendita, si riporta il caso di un soggetto di 65 anni che chiede la pensione con decorrenza 1° luglio 2019 con oltre 44 anni di contribuzione. La pensione è data dalla somma dei seguenti valori:

- 82
- quota A: anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1992 pari a 18. La retribuzione media annua (pari a € 45.000) è computata sulla base del quinquennio luglio 2014/giugno 2019, cui si applica l'aliquota di rendimento del 36% (18 anni per 2%);
 - quota B: l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (19 anni). La retribuzione media annua (€ 44.500) è computata in base ai ultimi 10 anni (luglio 2009 – giugno 2019), cui si applica l'aliquota di rendimento del 38% (19 anni per 2%);
 - quota C: l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2019 (7 anni e 6 mesi). Per determinare la quota "C" si è individuato "l'accantonamento" maturato, ossia la retribuzione dell'intero periodo per il 33%, e valorizzato moltiplicandolo per il 5,245%, il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema "contributivo" per chi chiede la pensione all'età di 65 anni.

Misura pensione:

- Quota A: $45.000 \times 36\% = 16.200 +$

- Quota B: $44.500 \times 38\% = 16.910 +$
- Quota C: $45.000 \times 7,5 \text{ anni} = 337.500 \times 33\% = 122.512$ (montante contributivo rivalutato Pil, accantonato al 30 giugno 2019), $\times 5,245\% = 6.426$
- Importo pensione $(16.200 + 16.910 + 6.426 = 39.536)$ (3.041 mensili al lordo dell'Irpef)

■ DIPENDENTI PUBBLICI

Anche per i dipendenti pubblici il criterio di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dai singoli lavoratori alla data del 31 dicembre 1995. Il metodo contributivo è del tutto simile a quello dei dipendenti privati e degli autonomi. Qualche precisazione va fatta, invece, per la determinazione della quota "retributiva".

Il metodo di calcolo è praticamente simile a quello utilizzato per i dipendenti privati, ossia somma di due quote (A e B): quota "A", basata sull'importo della retribuzione percepita l'ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di "rendimento" maturato al 31 dicembre 1992 in base all'anzianità contributiva maturata alla stessa data; quota "B" determinata sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento.

Per il calcolo della quota A (anzianità maturata fino al 1992) si fa riferimento alle vecchie regole, precedenti la riforma Amato. È utile, quindi, qualche attenzione.

La retribuzione utilizzata per determinare l'importo della rendita è costituita dall'ultimo stipendio che per gli statali viene maggiorato di una quota convenzionale del 18% per tenere conto, in modo forfettario, di alcune voci, come lo straordinario ed altri assegni, non rientranti nella base pensionabile. Inoltre, l'indennità integrativa speciale, e cioè la contingenza dei dipendenti pubblici, in passato veniva calcolata a parte e corrisposta, per chi andava in pensione per limiti di età,

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

nella misura dell'80%, indipendentemente dall'anzianità di servizio raggiunta.

L'ammontare del trattamento relativo all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è stabilito, per gli statali, in misura pari al 35% della retribuzione pensionabile, per l'anzianità minima di servizio di 15 anni. Per ogni anno utile oltre il quindicesimo, l'aliquota di rendimento viene aumentata dell'1,8% fino a raggiungere l'80% in presenza di 40 anni di anzianità.

Per il personale degli Enti locali e delle Asl, il trattamento spettante si ricava moltiplicando lo stipendio pensionabile per l'aliquota di rendimento variabile in base all'anzianità di servizio utile. Si va da un minimo del 37,5% per una co-

pertura assicurativa di 15 anni al 100% per i 40 anni.

Nella valutazione dell'aliquota di rendimento, i periodi di servizio maturati dal 1° gennaio 1995 in poi valgono il 2% l'anno (la stessa aliquota di rendimento prevista per le pensioni del settore privato).

In altre parole, l'aliquota pensionistica relativa al servizio totale, utilizzata per il calcolo della "quota B", viene determinata sommando alla precedente aliquota prevista, in corrispondenza del servizio utile al 31 dicembre 1994, quella del 2% l'anno per i servizi successivi al 1° gennaio 1995.

Come accennato, il metodo contributivo è invece completamente analogo a quello utilizzato dall'Inps.

Pensione più piccola dal 2019

Brutte notizie per chi va in pensione quest'anno. E sì, perché avrà una pensione più bassa, in media, di oltre l'1% rispetto a chi ci è andato entro la fine del 2018. Il Ministero del lavoro ha aggiornato la tabella dei "coefficienti minimi di trasformazione del montante contributivo", quei valori cioè che si applicano al totale dei contributi versati durante la vita lavorativa, rivalutati in base al Pil (prodotto interno lordo), per determinare l'importo dell'assegno Inps che finisce nelle tasche del pensionato. Il decreto che aggiorna i coefficienti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31 dell'8 giugno 2018. E riserva una sorpresa negativa per i prossimi pensionati. In soldoni, l'esito è che dal 2019 la pensione annua sarà inferiore in media di oltre l'1% rispetto a quella di chi è riuscito ad accedervi l'anno scorso, ma si sfiora il 2% di penalizzazione per le fasce di età più alte. È la quarta revisione da quando è stata introdotta nel 2009 e tutte sono state negative.

Il coefficiente dei 71 anni. Modalità di fuga dalla tagliola non è possibile, se non quella di lavorare di più. Le ultime riforme, per la verità, hanno agevolato chi rimarrà al lavoro fino alla veneranda età di oltre 70 anni. Proprio con l'obiettivo di riscuotere pensioni più consistenti. È per questo che dal 2019 ha fatto il suo debutto un nuovo coefficiente: quello legato all'età di 71 anni.

La revisione è valida per tutto il biennio 2019/2020. Ed essendo d'ora in poi biennale, la prossima ci sarà a partire dall'anno 2021

I nuovi coefficienti di trasformazione

Età	57	58
1996-2009	4,720	4,860
2010 - 2012	4,419 (-6,38)	4,538 (-6,63)
2013- 2015	4,304 (-2,60)	4,416 (-2,69)
2016- 2018	4,246 (-1,35)	4,354 (-1,41)
2019- 2020	4,200 (- 1,08)	4,304 (- 1,14)

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

59	64	69
5,006	5,911	-
4,664 (-6,83)	5,432 (-8,10)	-
4,535 (-2,77)	5,259 (-3,18)	-
4,468 (-1,48)	5,159 (-1,90)	6,135 (-2,36)
4,414 (-1,21)	5,083 (-1,47)	6,021 (-1,86)
60	65	70
5,163	6,136	-
4,798 (-7,07)	5,620 (-8,41)	-
4,661 (-2,86)	5,435 (-3,30)	-
4,589 (-1,55)	5,326 (-2,01)	6,378 (-2,50)
4,532 (-1,24)	5,245 (-1,52)	6,257 (-1,90)
61	66	71
5,334	-	-
4,940 (-7,39)	-	-
4,796 (-2,91)	-	-
4,719 (-1,61)	5,506 (-2,10)	-
4,657 (-1,28)	5,419 (-1,58)	6,513 (-)
62	67	
5,514	-	
5,093 (-7,64)	-	
4,940 (-3,01)	-	
4,856 (-1,70)	5,700 (-2,17)	
4,790 (-1,36)	5,604 (-1,68)	
63	68	
5,706	-	
5,257 (-7,87)	-	
5,094 (-3,11)	-	
5,002 (-1,81)	5,910 (-2,25)	
4,932 (-1,40)	5,804 (-1,79)	

84

■ L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

Il conteggio della pensione con il sistema retributivo, misto (retributivo per l'anzianità acquisita sino al 2011 e contributivo per l'anzianità acquisita successivamente), come abbiamo visto, viene effettuato sulla base di due elementi: il numero degli anni di contributi e la cosiddetta retribuzione pensionabile, ossia la media degli stipendi percepiti nell'ultimo periodo di lavoro (o degli ultimi redditi dichiarati al Fisco per i lavoratori autonomi).

Quando l'importo calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata, risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge), l'Inps pro-

cede alla cosiddetta "integrazione", che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.

L'integrazione al minimo non è invece prevista per la pensione calcolata interamente con il criterio "contributivo" (art. 1, c. 16, L. 335/1995).

Le condizioni richieste affinché scatti l'integrazione sono due:

- che il richiedente la pensione non deve avere altri redditi Irpef di importo superiore al doppio del minimo;
- il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l'importo annuo di 4 volte il minimo.

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Limiti di reddito oltre i quali è esclusa l'integrazione al minimo

Decorrenza pensione	Limite reddito personale	Limite reddito coniugale
2015	€ 13.050	26.099
2016	€ 13.050	26.099
2017	€ 13.050	26.099
2018	€ 13.193	26.386
2019	€ 13.339	26.667

Per il 2019, con un minimo stabilito in 513,01 euro mensili, la situazione si presenta nel modo seguente:

- l'integrazione spetta nella misura totale se il reddito personale non supera 6.667 euro. Per chi è coniugato il limite complessivo sale a 20.008 euro;
- niente integrazione se il reddito personale supera i 13.339 euro (due volte il minimo). Né quando il reddito della coppia sfonda il tetto di 26.667 euro (quattro volte il minimo).

Se il reddito personale o di coppia è compreso tra i due estremi, l'integrazione avviene in maniera parziale. Tutto dipende dall'importo della pensione a calcolo e dalla consistenza del reddito.

Questi i paletti previsti per l'integrazione parziale: il limite di reddito personale va da 6.667 a 13.339 euro; il limite di reddito di coppia va da 20.008 a 26.667 euro.

REDDITI NEL MIRINO

Il reddito preso in considerazione ai fini del diritto all'integrazione al minimo è quello assoggettabile all'Irpef. Dal calcolo sono esclusi:

- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto (la liquidazione), comprese le eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate sottoposte a liquidazione separata;
- l'importo della pensione da integrare con il trattamento minimo;

e. i redditi esenti dall'Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni agli invalidi civili).

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo (art. 1, c. 16, L. 335/1995).

IL VECCHIO MILIONE AL MESE

Un milione – o meglio, 516 euro – al mese per tutti. È stato uno dei principali obiettivi in campo previdenziale fissato alla sua entrata in carica, nel 2002, dal governo Berlusconi. Già da alcuni anni alle pensioni minime, a determinate condizioni di reddito, veniva riconosciuta una maggiorazione sociale in modo da portarle a un livello economico più adeguato. La legge Finanziaria del 2002 (art. 38 della legge 448/2001, modificato dall'art. 5, comma 5, della legge n. 127/2007) ha così stabilito che l'importo della maggiorazione sociale fosse innalzato fino a consentire ai beneficiari di riscuotere una somma mensile di 516,46 euro (un milione di lire).

Il vecchio milione, successivamente innalzato a 580 euro nel 2008 (governo Prodi) lievitava annualmente sulla base dell'aggiornamento del trattamento minimo in base all'aumento del costo della vita.

Nel 2019 l'ammontare del minimo aumentato della maggiorazione raggiunge i 704,47 euro al mese.

Per ottenere il beneficio occorre rispettare due condizioni legate all'età anagrafica e al reddito.

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

A chi spetta il "vecchio milione" (705 nel 2019)

Età pensionato	Reddito personale	Reddito cumulato	Anni di contribuzione
65 anni	€ 8. 442,85	€ 14.396,72	Minimo 25 anni
66 anni	€ 8. 442,85	€ 14.396,72	Minimo 20 anni
67 anni	€ 8. 442,85	€ 14.396,72	Minimo 15 anni
68 anni	€ 8. 442,85	€ 14.396,72	Minimo 10 anni
69 anni	€ 8. 442,85	€ 14.396,72	Minimo 5 anni
70 anni	€ 8. 442,85	€ 14.396,72	Ininfluente
Invalidi totali 60 anni	€ 8. 442,85	€ 14.396,72	Ininfluente

L'aumento viene riconosciuto ai pensionati che hanno superato i 70 anni e ai pensionati di invalidità (invalidi totali) o inabilità con più di 60 anni.

Per evitare disparità di trattamento tra chi ha versato contributi per parecchi anni e chi ha raggiunto la pensione con pochi versamenti, la finanziaria prevede che il limite dei 70 anni per ottenere l'aumento si riduca, fino ad un massimo di 65 anni, di un anno ogni cinque di contributi versati. In questo modo è possibile avere il beneficio a 69 anni se si possono far valere almeno 5 anni di contributi, a 68 anni se i contributi versati sono pari almeno a dieci anni, a 67 se si hanno 15 anni di contributi e così via.

Se il pensionato è single la soglia di reddito da non superare (per il 2019) è di 8.442,85 euro. Se si è coniugati, i limiti da rispettare per il pensionato sono due: il primo è quello di non possedere redditi propri superiori a 8.443 euro e inoltre, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare l'importo annuo di 14.397 euro.

Se non si supera alcuno dei due limiti di reddito indicati, l'incremento è concesso in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

Oltre ai redditi assoggettabili a Irpef ai fini della maggiorazione vanno presi in considerazione anche quelli esenti, come la pensione di invalidità civile, la rendi-

ta Inail ecc.

Vanno inoltre conteggiati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, come gli interessi derivanti da depositi bancari e postali, da Bot e Cct, nonché eventuali redditi conseguiti all'estero. Sono esclusi soltanto i redditi derivanti dalla casa di abitazione e quelli provenienti da trattamenti di famiglia (assegni familiari).

LA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

A partire dall'anno 2007, in seguito alla cosiddetta riforma del Welfare voluta dall'allora governo Prodi, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una "somma aggiuntiva", determinata in funzione dell'anzianità contributiva maturata.

La somma, una sorta di 14a mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps (10.004 nel 2019).

Nel caso di pensionato coniugato sono necessarie due condizioni: 1) il reddito complessivo personale non deve superare l'importo da ultimo indicato; 2) il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare l'importo complessivo di tre volte il trattamento minimo (cioè 20.007,39

La 14^a dei pensionati

Pensionati con reddito sino a 10.004 euro		
<i>Ex dipendenti</i>	<i>Ex autonomi</i>	<i>Importo quattordicesima</i>
Fino a 15 anni di contribuzione	Fino a 18 anni di contribuzione	437
Oltre 15 e fino a 25 anni	Oltre 18 e fino a 28 anni	546
Oltre 25 anni	Oltre 28 anni	655
Pensionati con reddito da 10.005 a 13.339 euro		
<i>Ex dipendenti</i>	<i>Ex autonomi</i>	<i>Importo quattordicesima</i>
Fino a 15 anni di contribuzione	Fino a 18 anni di contribuzione	336
Oltre 15 e fino a 25 anni	Oltre 18 e fino a 28 anni	420
Oltre 25 anni	Oltre 28 anni	504

Il limite di reddito per ottenere la 14^a mensilità, è stabilito in misura pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo, pari ad euro 10.003,69 (per il 2019), incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva.

euro annui). Ove anche uno solo di tali limiti venga superato, l'importo aggiuntivo non spetta.

Attenzione! Le tipologie di reddito da prendere in considerazione coincidono con quelle previste per l'integrazione al minimo: cioè rientrano tutti i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa d'abitazione e pertinenze; dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati; dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Nei casi in cui il pensionato risulti titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l'attribuzione dell'importo aggiuntivo l'Inps prende in considerazione anche l'importo del pro-rata estero, che si aggiunge all'imponibile delle pensioni italiane.

La somma aggiuntiva (nota ormai come 14a) non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali,

con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali.

PIÙ FACILE LAVORARE DOPO LA PENSIONE

Continuare a lavorare dopo la pensione? Per qualcuno è una necessità.

Per qualcun altro l'opportunità di mettere a frutto l'esperienza acquisita e di tentare un'attività in proprio. Ma, spesso, il lavoro dopo la pensione è richiesto dalle stesse aziende, che non vogliono perdere del tutto un ricco patrimonio di conoscenze costruito in decenni di attività.

A tutte queste esigenze sono venute incontro le leggi degli ultimi anni, che, dopo numerosi interventi più o meno restrittivi e piuttosto confusi, hanno reso meno penalizzante la normativa sul cumulo tra pensione e lavoro. Le maglie si sono fatte decisamente più larghe. L'intento dichiarato è quello di far emergere il lavoro nero. Ecco, quindi, chi può continuare tran-

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

La mappa del cumulo

Pensione	Reddito da lavoro	Decorrenza	Anni di contribuzione	Quota pensione cumulabile
Vecchiaia	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Anzianità	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Invalidità	Dipendente	Qualsiasi	Almeno 40 anni	Intero importo
			Meno di 40 anni	Minimo INPS più 50% eccedenza
	Autonomo	Qualsiasi	Almeno 40 anni	Intero importo
		Entro il 31.12.1994	Non influente	Intero importo
		Dal 1.1.1995	Meno di 40 anni	Minimo INPS più 70% eccedenza (*)

(*) La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito di lavoro

88 quillamente a lavorare senza rimetterci nulla. E chi, invece, deve fare i conti con le forbici dell'Inps.

Un problema, quest'ultimo, che riguarda ormai esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità.

I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente sia mettersi in proprio, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso per quelli di anzianità a partire dal 2009.

■ LA PROTEZIONE CONTRO L'INFLAZIONE

Niente da fare, neanche nel 2019 si tornerà alla normale indicizzazione delle pensioni. Il 2018, infatti, doveva essere l'ultimo anno di operatività della deroga della Finanziaria 2014 che per ben cinque anni (2014/2018), dopo il blocco totale per il biennio 2012/2013 (in parte recuperato grazie alla Corte Costituzionale), ha ridotto la rivalutazione per salvaguardare i conti pubblici.

Dal 2019 si doveva tornare alle regole originarie risalenti al 2001, non solo più favorevoli ai pensionati, ma che vedono anche applicare la rivalutazione con regole più vantaggiose. Non per un singolo scaglione in base all'importo complessivo della rendita, ma per diversi scaglioni in base alle fasce d'importo della stessa. Un escamotage tecnico, questo, che ha consentito ulteriori risparmi di spesa. Ebbene, il "trucchetto" e una ridotta rivalutazione saranno in vigore per altri tre anni (2019-2021). Se tra il 2014 ed il 2018 il "danno" è stato tutto sommato contenuto perché l'inflazione si è tenuta complessivamente bassa (in alcuni anni è stata addirittura negativa), ora che sta rialzando la testa, l'erosione del potere d'acquisto degli assegni dell'Inps si farà sentire sempre di più.

■ LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Al fine di adeguare l'importo delle pensioni all'aumento del costo della vita è stato istituito un meccanismo automatico di rivalutazione, la cosiddetta perequazione

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Così le pensioni 2019

Trattamento minimo	€ 513,01
Assegno sociale	€ 457,99
Pensione sociale	€ 377,44
... superiori al minimo	

Importo della pensione al dicembre 2018	Come doveva essere	Come sarà
Fino a € 1.523	+ 1,10% (100% Istat)	+ 1,10% (100% Istat)
Da € 1.523 a € 2.030	+ 0,99% (90% Istat)	+ 1,067% (97% Istat)
Da 2.030 a € 2.538	+ 0,825% (75% Istat)	+ 0,847% (77% Istat)
Da 2.538 a € 3.046	+ 0,825% (75% Istat)	+ 0,572% (52% Istat)
Da 3.046 a € 3.553	+ 0,825% (75% Istat)	+ 0,5717 (47% Istat)
Da 3.046 a € 4.061	+ 0,825% (75% Istat)	+ 0,495 (45% Istat)
Da 3.046 a € 4.061	+ 0,825% (75% Istat)	+ 0,495 (45% Istat)
Oltre € 4.061	+ 0,825% (75% Istat)	+ 0,44 (40% Istat)

89

Il tormentone dell'indicizzazione

Normativa	Effetti sull'aggiornamento Istat
Comma 13 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998)	Nessuna perequazione per l'anno 1998 per le pensioni d'importo superiore a 5 volte il minimo
Comma 13 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998)	Per il triennio 1999-2001, la perequazione automatica al costo della vita non viene applicata alla quota di pensione eccedente 8 volte il minimo
Legge n. 247/2007 (governo Prodi)	Per l'anno 2008 (legge n. 247/2007, governo Prodi), la perequazione è stata attribuita alle pensioni d'importo superiore a 8 volte il minimo
Art. 24, comma 25, Legge 214/2011 (riforma Monti-Fornero)	Per il biennio 2012-2013, la rivalutazione Istat non è stata riconosciuta alle pensioni d'importo mensile superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps. (€ 1.405 lordi, pari a € 1.217 netti)
Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012)	Escluse dalla rivalutazione le pensioni d'importo mensile superiore a 6 volte il trattamento minimo Inps. (€ 1.487 lordi)
Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013)	Modifica in peius la perequazione per il triennio 2014/2016
Sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015	La Corte boccia il blocco della rivalutazione 2012/2013

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA DELLE PENSIONI

Decreto Legge n. 65/2015	Introdotta il c.d. "bonus Poletti" (ministro del Lavoro dell'epoca) a ristoro parziale del blocco biennale di indicizzazione. L'operazione ha portato alla rielaborazione delle perequazioni dal 2012 al 2015: per gli anni 2012 e 2013: 100% fino a tre volte il minimo; 40% oltre tre e fino a 4 volte; 20% oltre 4 e fino a 5 volte; 10% oltre 5 e fino a 6 volte; nessuna rivalutazione oltre 6 volte il minimo. Inoltre, per gli anni 2014 e 2015 la rivalutazione 2012 e 2013 è stata considerata in misura ridotta, cioè al 20%; e per l'anno 2016 al 50%
Ordinanza Corte Costituzionale del 25-10-2016	La Corte costituzionale stabilisce che i pensionati dovranno accontentarsi dei rimborsi previsti dal Governo nel 2015, dopo la sentenza che aveva bocciato lo stop all'indicizzazione della riforma Fornero. La "nuova e temporanea disciplina" prevista dal decreto Poletti, "diversamente dalle disposizioni del Salva Italia annullate nel 2015", realizza "un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica"
Ordinanza Corte Costituzionale n. 96 dell'11 maggio 2018	La Consulta (con l'ordinanza n. 96/2018, depositata l'11 maggio) ancora una volta ha detto "no" alla censura del blocco della perequazione automatica del 2014-2016

90

L'effetto trascinamento

Vale la pena sottolineare che il blocco della rivalutazione non interessa solo le annualità in cui effettivamente opera il congelamento, ma si trascina in modo strutturale in tutti gli anni successivi. Infatti, la mancata indicizzazione riduce la base del rateo di pensione su cui ogni anno si applica la perequazione e, quindi, l'importo messo in pagamento risulta ogni anno inferiore.

Vediamo, facendo un conto approssimativo e sommario, quale risulta in realtà il danno reale provocato dal blocco.

Osserviamo, ad esempio, il caso di un assegno Inps dell'importo di 2.500 euro alla data del dicembre 2011: a gennaio 2015 è stato pagato in misura pari a 2.518 (1.843 euro netti). Anche questo assegno è ripartito, nel gennaio 2014, con le nuove e più severe regole sull'indicizzazione intervenute nel frattempo. Senza il congelamento dell'Istat, il vitalizio, a gennaio 2015, risulterebbe pari a 2.655 euro (1.923 al netto dell'Irpef), 137 euro in più di quella riscossa all'inizio del 2016, anno in cui l'inflazione è risultata pari a zero.

Non bisogna dimenticare, infine, che dal 1992 tutte le rendite non sono più agganciate agli aumenti contrattuali dei lavoratori in attività, come avveniva nella Prima Repubblica. Ma solo all'inflazione (e in modo parziale). In vent'anni, insomma, gli assegni Inps hanno visto praticamente evaporare il loro potere d'acquisto

automatica delle pensioni, calcolata sulla base degli indici Istat del costo di vita, con la finalità di conservare immutato il potere reale di acquisto delle pensioni.

Questo indice ha periodicità annuale con decorrenza dal 1° gennaio (art. 14, legge n. 724/1994). Gli aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensio-

ne spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

Il ticket sulle pensioni d'oro

Fasce di reddito da pensione	Riduzione
Per la parte eccedente € 100.000 euro fino a € 130.000 euro	15%
Per la parte eccedente € 130.000 euro fino a € 200.000 euro	25%
Per la parte eccedente € 200.000 euro fino a € 350.000 euro	30%
Per la parte eccedente € 350.000 euro fino a € 500.000 euro	35%
Per la parte eccedente € 500.000 euro	40%

LE PENSIONI D'ORO

Assieme all'indicizzazione, sia pur ridimensionata, con la recente Legge di Bilancio (articolo 1, commi 260-268 della legge 145/2018) torna anche il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro.

In poche parole, i pensionati che nel 2019 intascheranno più di 100.000 euro lordi, anche cumulando più di una pensione, dovranno lasciare all'Inps una quota del proprio assegno il cui importo può variare tra il 15 e il 40%. A seguito della riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a € 100.000 lordi annui.

Più precisamente, la riduzione è stabilita in misura pari al:

15% per la parte eccedente il predetto importo di 100.000 euro fino a 130.000 euro;

25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro;

30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro;

35% per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro;

40% per la parte eccedente 500.000 euro. Per gli importi di cui sopra sono soggetti all'avalutazione automatica.

Complessivamente la misura è simile a quella del Governo Letta (articolo 1, comma 1 della legge 147/2013) in vigore per il biennio 2014-2016 anche se l'effetto è più sensibile. Il vecchio contributo di solidarietà prevedeva, infatti, una decurtazione

del 6% per la fascia tra le 14 e le 20 volte il trattamento minimo, del 12% per la fascia tra le 20 e le 30 volte il trattamento minimo e del 18% per la fascia eccedente le 30 volte il minimo.

A conti fatti con il nuovo contributo una pensione di 150mila euro lordi annui subirà una decurtazione di 9.500 euro annui (contro i circa 4.700 euro del precedente contributo di solidarietà); mentre una pensione di 120mila euro sarà chiamata ad un dazio di 3mila euro contro i 1.720 euro precedenti. Le cifre naturalmente sono al lordo degli effetti fiscali dato che il contributo di solidarietà si porta in deduzione dal reddito Irpef.

La riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Sono inoltre esclusi le pensioni di invalidità, le pensioni ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (di cui alla L. n. 466/1980 e n. 206/2004).

Ma che fine faranno gli introiti del nuovo ticket sui pensionati d'oro? La risposta a questa domanda è anche un buon indizio per capire se la nuova misura supererà l'eventuale nuova censura promossa davanti alla Corte costituzionale. Le somme trattenute, dice la norma, vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali in appositi fondi, anche al fine di concorrere al finanziamento di ulteriori interventi in materia di pensioni di modesta entità.